

TELEGRAMMA DEL PREFETTO DI GENOVA RELATIVO ALL'INAUGURAZIONE DEL MONUMENTO A CRISTOFORO COLOMBO.

PRESIDENTE. Avverto la Camera che, dopo che fu eletta la Commissione per assistere domani, sulla proposta del deputato Crispi, all'inaugurazione del monumento di Cristoforo Colombo in Genova, la Presidenza ha scritto immediatamente al prefetto di Genova, senatore D'Affitto, per sapere se domani aveva luogo codesta inaugurazione. Il signor senatore D'Affitto ha risposto or ora:

« Domani avrà luogo semplicemente il materiale innalzamento della statua principale, ma non la solenne inaugurazione del monumento Colombo. »

Quindi credo che domani non sarà opportuno inviare quella deputazione.

CRISPI. La colpa di questo equivoco deve attribuirsi al *Corriere mercantile*, il quale annunciava che domani si farebbe l'inaugurazione della statua di Cristoforo Colombo. Quindi confido che la Camera vorrà per lo meno scusare la mia premura, la quale è ispirata da un sen-

timento che tutti dividiamo. Valga intanto la presa deliberazione pel giorno in cui avverrà in Genova la festa civica pel suo glorioso concittadino, onore d'Italia e dei due mondi.

PRESIDENTE. Ad ogni modo la deputazione è nominata e si recherà a Genova, quando si farà l'inaugurazione.

La seduta è levata alle ore 5 3/4.

Ordine del giorno per la tornata di domani:

1° Interpellanza del deputato Imbriani al ministro dei lavori pubblici sopra un contratto stipulato per la costruzione di un tronco di ferrovia nelle provincie napoletane;

2° Interpellanza del deputato Mancini al ministro di grazia e giustizia relativamente alla unificazione dei Codici ora vigenti nelle varie provincie del regno;

3° Interpellanza del deputato Imbriani al ministro della pubblica istruzione sul museo di Napoli;

4° Interpellanza del deputato Argentino al ministro dei lavori pubblici sul regolamento per l'esecuzione delle opere pubbliche nelle provincie meridionali.

TORNATA DEL 13 LUGLIO 1862

PRESIDENZA DEL COMMENDATORE TECCHIO, PRESIDENTE.

SOMMARIO. *Atti diversi.* — Il ministro per l'agricoltura e commercio comunica un telegramma concernente l'esposizione internazionale di Londra. — Il ministro dei lavori pubblici presenta due progetti di legge: 1° costruzione di un tronco di strada tra Alcamo e Calatafimi; 2° costruzione di un ponte sul Bellice in Sicilia. — *Elenco dei deputati magistrati comunicato dal ministro guardasigilli.* — *Istanze del deputato Ricciardi* — Sua interpellanza annunciata intorno alla demolizione del castello di Sant'Elmo. — *Interpellanza del deputato Imbriani circa un contratto stipulato per la costruzione di un tronco di ferrovia fra San Severino ed Avellino* — *Discorso esplicativo del ministro dei lavori pubblici* — *Repliche dell'interpellante e nuove spiegazioni del ministro* — *Cenno del deputato Schiavoni sulla linea calabro-sicula e risposta del ministro.* — *Interpellanza del deputato Mancini sull'urgenza di unificare i Codici ora vigenti* — *Opinioni diverse dei deputati Romano Giuseppe e Pica, e conformi del deputato Regnoli.* — *Richiesta del deputato Melchiorre circa il riordinamento della pubblica clientela.* — *Discorso del ministro guardasigilli con cui dichiara le sue intenzioni sull'unificazione dei diversi Codici* — *Repliche del deputato Mancini* — *Ragguagli sul suo operato quand'era ministro forniti dal deputato Miglietti.* — *Il deputato Zanardelli annunzia un'interpellanza al ministro dei culti sugli ultimi atti del vescovo di Brescia* — *Breve risposta del ministro con cui accetta l'interpellanza* — *È rimandata al dì 27 del corrente mese.*

La seduta è aperta alle ore 1 1/4 pomeridiane.

ZANARDELLI, segretario, legge il processo verbale della precedente tornata, che è approvato.

CHIAVARINA, questore, espone il seguente sunto di petizioni:

8482. Le amministrazioni comunali di Ascoli, di Carrasai, di Offida, di Monsampolo, di Massignano, di Grottazzolina, di Pieve, di Montesanto, rivolgono

istanze conformi alla petizione registrata al numero 8454 intorno ai beni delle soppresse corporazioni religiose.

8483. La Giunta municipale di Montesanto, provincia di Macerata, domanda la concessione a favore del comune di una rendita sui beni ecclesiastici di annue lire 20 mila da erogarsi a vantaggio e della pubblica istruzione e degli istituti di pubblica beneficenza.

TORNATA DEL 13 LUGLIO

8484. Il municipio di Ariano, provincia di Principato Ulteriore, e molti cittadini domandano l'abrogazione delle leggi concernenti le tasse di bollo e di registro.

8485. Lo stesso municipio di Ariano chiede di essere esonerato dall'annuo contributo che corrisponde alla provincia dal 1830 a questa parte per le opere pubbliche, mentre ne abbisognerebbe il comune per urgenti lavori.

8486. La Giunta comunale di Melfi, provincia di Basilicata, prega la Camera di provvedere per legge a che le proprietà delle sopresse corporazioni religiose siano concesse in tutto o in parte ai rispettivi municipi.

ATTI DIVERSI.

PRESIDENTE. Vengono presentati alla Camera i seguenti omaggi:

Da Giuseppe Calvino, presidente del tribunale di commercio della provincia di Trapani, 20 copie dei suoi *Progetti di riforme e di modificazioni nella codificazione delle leggi di commercio*;

Dal dottore Luigi Ripa, da Milano, una copia dei suoi *Scritti intorno all'amministrazione comunale, alle malattie del torace e dell'addome, e al colera*.

CARLETTI-GIAMPIERI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CARLETTI-GIAMPIERI. Pregherei l'onorevole presidenza perchè voglia compiacersi di richiamare dal Ministero dell'interno una memoria che gli fu diretta dal Consiglio provinciale di Ancona nella sua ordinaria Sessione del settembre ultimo scorso, nella quale memoria si proponevano alcune modificazioni alla legge di leva, provocate da apprezzabili considerazioni, che vennero dal Ministero stesso benignamente accolte.

Pregherei ancora la stessa onorevole Presidenza perchè tale memoria fosse inviata alla Commissione che dovrà riferire sul progetto di legge di modificazione alla stessa legge di leva, onde possa, anche d'accordo, se crede, col Ministero della guerra, prenderla in esame ed in considerazione.

PRESIDENTE. Favorisca d'indicare da chi fu presentata questa memoria al ministro della guerra.

CARLETTI-GIAMPIERI. Dal Consiglio provinciale di Ancona.

PRESIDENTE. È relativa a modificazioni della legge di leva?

CARLETTI-GIAMPIERI. Appunto.

PRESIDENTE. Non è nelle consuetudini della Camera il chiedere al Ministero le memorie che sieno a lui state spedite dai Consigli o provinciali o municipali. Credo che di questa domanda dell'onorevole Carletti-Giamperi il Ministero terrà conto, e ne terrà conto altresì la Commissione che si occupa dell'esame del progetto di modificazione alla legge organica della leva.

In ogni evento, veggia l'onorevole deputato se per maggior facilità non sarebbe bene che egli invittasse il Consiglio provinciale di Ancona a trasmettere alla Camera una copia della memoria a cui egli ha accennato.

CARLETTI-GIAMPIERI. Scriverò alla deputazione provinciale.

Domando ora la parola sul sunto delle petizioni.

PRESIDENTE. Ha la parola.

CARLETTI-GIAMPIERI. Prego la Camera a voler dichiarare d'urgenza la petizione 8463 del comune di Fabriano, il quale, appoggiato dall'unanime voto di quel municipale Consiglio, chiede che, a senso della memoria dell'avvocato Monicelli stata distribuita al Parlamento, i beni delle corporazioni religiose sopresse vengano, a vantaggio dei comuni ove si trovano, almeno in parte erogati. Faccio pure preghiera perchè tale petizione venga rimessa alla Commissione incaricata di riferire sul passaggio dei detti beni dalla Cassa ecclesiastica al demanio.

PRESIDENTE. Il suo desiderio è già soddisfatto, perchè, secondo le consuetudini della Camera, ed anche secondo l'appendice che si fece al regolamento, le petizioni relative ad una legge che è in istato di studio, vengono trasmesse alla Commissione che si occupa di queste leggi.

CARLETTI-GIAMPIERI. Giacchè ho la parola sul sunto delle petizioni, domando alla Camera che voglia dichiarare d'urgenza anche la petizione 8398. Questa petizione è convalidata dalla firma di 102 elettori delle popolazioni dei comuni appodati di Arcevia, provincia di Ancona, i quali trovandosi fuori della legge, come tutti gli altri appodati, ridotti oggi a frazione solo per via di fatto, e deriando ad essi da questa illegale condizione danni gravissimi materiali e morali, e la rovina dei loro più urgenti e vitali interessi, chiedono che il Parlamento provveda con legge ai loro destini, e con quelle norme di libertà e di giustizia che al libero e costituzionale regime si addicono.

(È decretata d'urgenza.)

Prego pure che sia dichiarata d'urgenza l'altra petizione 8399, colla quale il comune appodato Voiano, provincia dell'Umbria, appoggiato a varie e solide ragioni, chiede di essere restituito a quella libera comunale autonomia di cui godeva sotto il regime dell'impero del primo Napoleone.

(È decretata d'urgenza.)

COMUNICAZIONE DI UN TELEGRAMMA CIRCA L'ESPOSIZIONE INTERNAZIONALE DI LONDRA.

PEPOLI, ministro per l'agricoltura e commercio. Ieri ha avuto luogo in Londra la distribuzione dei premi e delle medaglie per l'esposizione internazionale.

Io ho ricevuto questa mattina un dispaccio del nostro commissario così concepito:

« Oggi avvenuta distribuzione premi, grande solennità, regno d'Italia ottenuto 221 medaglie, 310 menzioni onorevoli, ragguagliata popolazione numero premiati immediatamente dopo Inghilterra e Francia. »
(Applausi)

CAMERA DEI DEPUTATI — SESSIONE DEL 1861-62

Io sono lietissimo di poter annunziare questa fausta notizia alla Camera, poichè in simile guisa l'industria ed il commercio europeo hanno consacrato l'unità italiana e salutato l'Italia come una delle prime potenze dell'Europa. (*Bene! Bravo!*)

PRESENTAZIONE DI PROGETTI DI LEGGE.

PRESIDENTE. Il ministro dei lavori pubblici ha facoltà di parlare.

DEPRETIS, ministro per i lavori pubblici. Ho l'onore di presentare alla Camera due progetti di legge, l'uno per la costruzione di un tronco di strada tra Alcamo e Calatafimi in Sicilia; l'altro per la costruzione di un

ponte sul Bellice tra Santa Margherita e Sant'Anna, parimente in Sicilia.

PRESIDENTE. Si dà atto al signor ministro della presentazione di questi due progetti di legge, i quali saranno stampati e distribuiti agli uffizi.

LETTURA DI UN ELENCO DEI MAGISTRATI DEPUTATI ED ANNUNZIO D'INTERPELLANZA SULLA DEMOLIZIONE DEL FORTE SANT'ELMO.

PRESIDENTE. Il ministro di grazia e giustizia ha trasmesso all'ufficio della Presidenza il seguente elenco dei magistrati deputati:

Magistrati deputati al Parlamento italiano.

COGNOMI E NOMI	DATA DEL DECRETO	UFFIZI A CUI SONO DESTINATI	QUALITÀ PRECEDENTI	OSSERVAZIONI
Calvi Pasquale. . .	21 aprile 1862	Presidente della Corte di cas- sazione in Palermo.	Presidente della Corte su- prema in Palermo.	Non è mutata la condi- zione loro come ma- gistrati.
Pironti Michele . .	6 aprile 1862	Consigliere della Corte di cas- sazione in Napoli.	Consigliere alla Corte suprema in Napoli.	
Capone Filippo . .	—	Consigliere della Corte d'ap- pello in Napoli.	Giudice di Gran Corte civile in Catanzaro.	
Giacchi Nicola . . .	—	—	— in Napoli	
Cepolla Vincenzo .	—	— in Trani. .	— in Trani.	
De Donno Oronzio	—	—	—	
Maza Gabriele . . .	—	— in Potenza	Avvocato.	Il collegio fu già con- vocato.
Greco-Cassia Luigi	6 luglio 1862	Sostituto procuratore gene- rale in Catania.	—	Non ha ancora accet- tato.
Marchese Salvatore	21 aprile 1862	—	Giudice di Gran Corte civile in Catania.	Non ha ancora accet- tato.
Positano Rocco . .	6 aprile 1862	Consigliere alla Corte di ap- pello in Potenza.	Avvocato.	Vacante il collegio di Capaccio.
Castelli Luigi . . .	25 maggio 1862	— in Milano	—	Il collegio di Rho fu già convocato.
Soldini Giuseppe . .	18 giugno 1862	— in Ancona	—	Vacante il collegio di Poggio Mirteto.
Urbani Nicolò . . .	6 aprile 1862	Presidente del tribunale cir- condariale di Aquila.	—	Vacante il collegio di Teramo.

RICCIARDI. Il deputato Urbani manca dalla Camera da più di due mesi, e tutti sanno che da un mese e più occupa il seggio di magistrato nella città di Teramo.

Quanto al nostro ex-collega Positano, dirò la sua nomina portare la data del 15 giugno. Ora, perchè non ci viene comunicata che oggi?

PRESIDENTE. Ella diriga quelle rimozioni che meglio crede al ministro di grazia e giustizia, ma fatto è che la Presidenza non poteva dare siffatte notizie alla Camera prima di quest'oggi, perchè solo stamane ne ha ricevuto comunicazione dal Ministero.

RICCIARDI. Io pregherei l'ufficio della Presidenza di

TORNATA DEL 13 LUGLIO

voler fare una volta per sempre le debite rimostranze al Ministero sul ritardo col quale suole procedere alla riconvocazione dei collegi elettorali.

PRESIDENTE. La Presidenza non è che il *potere esecutivo* della Camera. Se pertanto la Camera ordinerà che si facciano codeste rimostranze al Ministero, la Presidenza obbedirà al decreto della Camera; senza tale decreto la Presidenza non ha titolo a far da sè ciò che è di competenza della Camera.

RICCIARDI. Allora io pregherei il presidente di consultare la Camera. (*Rumori generali e segni di dissenso*)

PRESIDENTE. È all'ordine del giorno la interpellanza del deputato Imbriani al signor ministro dei lavori pubblici sopra un contratto stipulato per la concessione di un tronco di ferrovia nelle provincie meridionali.

RICCIARDI. Domando la parola per un richiamo al Ministero.

PRESIDENTE. Faccia il suo richiamo. (*Si ride*)

RICCIARDI. Ricorderà la Camera che domenica scorsa io interpellai l'onorevole presidente del Consiglio sulla demolizione del forte di Sant'Elmo, demolizione tanto più giusta, tanto più logica, in quanto che il suolo di quel castello è stato, da più di un mese, devoluto al demanio.

Fu risposto la cosa dipendere dal ministro della guerra. Quanto a me credo riguardi il ministro delle finanze, imperocchè il suolo appartiene al demanio. Io torno poi su questo importantissimo argomento, perchè il forte Sant'Elmo è un tristissimo ricordo dell'infame Governo vice-regale.

PRESIDENTE. Non posso lasciare che il deputato Ricciardi continui su questo argomento che non è all'ordine del giorno.

Se vuole l'onorevole deputato chiedere che la sua interpellanza sia posta all'ordine del giorno, lo sarà per altra tornata.

RICCIARDI. Bene; sia posta all'ordine del giorno di domenica prossima.

PRESIDENTE. Dopo le interpellanze del deputato Petruccelli, che già sono da lungo tempo annunciate, e che ieri furono appunto rinviate alla domenica 20 corrente.

RICCIARDI. Io desiderava fare una semplice domanda che si può esporre brevissimamente, e alla quale i ministri possono tosto rispondere.

PRESIDENTE. Sarà messa all'ordine del giorno di domenica dopo le interpellanze del deputato Petruccelli.

INTERPELLANZA DEL DEPUTATO IMBRIANI SOPRA UN CONTRATTO PER LA COSTRUZIONE DI UNA STRADA FERRATA FRA AVELLINO E SAN SEVERINO.

PRESIDENTE. Il deputato Imbriani ha la parola per isvolgere la sua interpellanza.

IMBRIANI. Signori, durante la luogotenenza del principe di Carignano fu reputato lavoro dei più urgenti una strada ferrata fra San Severino ed Avellino.

Questa strada ferrata avrebbe avuto la grande opportunità di congiungere Napoli, città principale del mezzogiorno d'Italia, con Avellino, traversando buona parte del Principato Citeriore.

Queste tre nobili e popolose provincie si sarebbero potentemente giovate di questo mezzo di vicendevole comunicazione. I vantaggi politici ed economici di quelle terre sarebbero venuti per la ferrovia immaginata in condizioni novelle di prosperità.

Avellino, trovandosi sul cammino delle Puglie, porge un centro di emporio e di deposito per molte derrate, le quali hanno l'agevolezza di essere trasportate in vari punti, dove meglio se ne avvisa il bisogno, specialmente a Napoli, città immensa, la quale offre grande spaccio e grandissimo consumo.

Il decreto del 19 febbraio ordinava che si facessero gli opportuni studi urgentemente per questo scopo. Gli studi furono cominciati e si trovano sufficientemente inoltrati, e terminati certamente già, per la parte che riguarda il tratto fra San Severino e Solofra. Io avviso che pel rimanente tratto fra Solofra e Avellino gli studi sieno alacremenente proseguiti, su di che l'egregio ministro dei lavori pubblici potrà dare a me ed alla Camera più precisi ragguagli, poichè io spero che non si voglia più a lungo far rimanere deluse le giuste ed ardenti aspettative di quelle generose popolazioni che han creduto nella parola augusta e sincera del principe Eugenio.

La Camera io penso che sappia come nel bilancio dell'anno corrente del Ministero dei lavori pubblici si trova stanziata per quest'oggetto una somma in conto di 1,500,000 lire. Era obbligo del Ministero di fare che dopo terminati gli studi e formato il capitolato si procedesse all'appalto per quei modi legali e solenni con cui i lavori pubblici si compiono. Nonpertanto invece di tenere questa forma richiesta ed ordinaria, che è garanzia non solo pel Governo stesso e prova di aver trovato il meglio, ma è garanzia ancora di coloro i quali intendono assumere l'appalto, perocchè possono, in virtù dei bandi, offrire condizioni che giovando al pubblico, giovano ancora all'individuo; il Governo non curò l'esecuzione di quest'obbligo e credette invece di trattare confidenzialmente quest'impresa, adottando il modo indiretto e sospetto che dicono *licitazione segreta*, modo che ha l'apparenza di una licitazione meno solenne, ma che in sostanza non ne ha gli elementi costitutivi, anzi mette nell'arbitrio degli agenti inferiori ministeriali gli interessi più vitali della amministrazione pubblica.

Venne dal Ministero dei lavori pubblici invitata la direzione di quelle opere in Napoli perchè trattasse con private persone e vedesse di procacciare e provocar delle offerte per prendere in appalto il tratto di strada ferrata da San Severino a Solofra. La direzione trattò coll'ingegnere Giustino Fiocca e coll'appaltatore Tommaso De Rosa. Il capitolato d'appalto conteneva due clausole importantissime: la prima clausola riguardava una cauzione in lire 200,000 che l'impresario doveva

dare in contanti, oppure in cedole sul debito pubblico. Era stimata questa la sola maniera di valida guarentigia; rimaneva escluso ogni altro modo meno serio e meno considerato. Una seconda clausola portava che nei pagamenti che si facessero dal Governo agli appaltatori od impresari di questo tronco si dovesse indicare che una somma del decimo di ciascun pagamento si avesse a ritenere come parte di un'altra cauzione fino all'ammontare di lire 200,000; queste ritenzioni si eseguivano mano a mano che avevano luogo i pagamenti. E come ogni pagamento sarebbe ammontato a 25,000 lire, così si emetteva il mandato con siffatto vincolo, cioè che l'appaltatore potesse riscuotere semplicemente la somma purgata del decimo, che è quanto dire, purgata di 2500 lire.

Queste due clausole importantissime del capitolato vennero, secondo me, non adempiute nel contratto, il quale fu stipulato dal direttore dei lavori pubblici in Napoli, a nome del Ministero, e dei signori Fiocca e De Rosa, impresari e concessionari del lavoro, coll'istromento del dì 15 maggio 1862, rogato dal notaio Pascarella, di Napoli. In cotesto stipulato trascrissero parola a parola l'intero capitolato dell'ingegnere De Grandis, e questi due patti vi sono esplicitamente consacrati. Io ho la copia dell'istromento qui, e posso certificare la Camera di questo fatto.

Pertanto queste clausole c'erano. Furono esse fedelmente eseguite?

No; gli obblighi e le condizioni imposte dal capitolato vennero malamente violati, poichè in quanto alla clausola undecima del capitolato, dove si parlava della cauzione delle lire 200,000 che dovessero essere pagate in contanti oppure in cedole sul debito pubblico, il direttore si contentò, invocando quell'articolo 11 e violandolo nello stesso tempo, che si desse la cauzione in cedole per la somma di lire 51,000, ossia per la quarta parte circa; e per la rimanente si contentava forse di riceverla in contanti? Mainò; si contentava egli di riceverla in cedole? Neppure.

Signori, i due modi di dar la cauzione erano questi, e non altri; essi non furono adempiti. Rimase contento il direttore di un obbligo di pagamento sottoscritto dai medesimi impresari, il che vuol dire che si sostituì un semplice biglietto di *tengo in mio potere* alla somma contante ed alle cedole, e non si fece più, col dare codesto biglietto, che se si fosse nello stipulato di concessione convenuto di pagare il rimanente della cauzione con la coazione personale. Perchè dunque si trasgredì il capitolato in cosa di sì grave interesse? Lo dica il direttore.

La clausola sesta del capitolato portava la ritenzione del decimo. Naturalmente il partitario andando a riscuotere dalla Cassa governativa ciascuna somma di 25,000 lire non poteva esigere se non la somma purgata dal decimo, e quindi c'era una garanzia pel Governo che avrebbe ritenuto volta per volta quella rata che doveva formare una seconda cauzione di lire 200,000. Ma invece per facilitare gli appaltatori fu statuito, vio-

lando la clausola sesta, che si facessero i pagamenti liberi per la somma convenuta per ciascun pagamento, e d'altra parte si desse distintamente dal partitario, in cedole sul debito pubblico, quella tal somma che doveva ritenersi per deposito. Qui nasce un dubbio che è evidente per ciascuno, che potessero questi pagamenti non avvenire nel tempo stesso che il Governo pagasse, e poi si desse luogo ad alcuni pericoli da parte degli agenti del Governo inferiori, di non ricevere a tempo debito quella tale porzione della seconda cauzione. Questa cauzione era assicurata col primo modo, perchè il modo non fu mantenuto? Per qual ragione si vollero fare due pagamenti staccati per forma che potesse aver luogo il governativo senza che la ritenzione dovesse necessariamente ancora aver luogo?

Per siffatti gravissimi dubbi, cioè quelli che nascono dalla violazione della regola generale degli appalti delle opere pubbliche e dalla violazione dei due articoli del capitolato, i quali sono la parte assicurativa e precipua del contratto, io domando schiarimenti al signor ministro dei lavori pubblici e attendo che me li dia tali che soddisfacciano me ed i miei colleghi. In ogni caso io mi riservo la parola per dargli le risposte che crederò convenienti.

DEPRETIS, ministro per i lavori pubblici. Io spero di dare all'onorevole interpellante ed alla Camera, colla semplice narrativa dei fatti, una risposta abbastanza concludente per dissipare ogni dubbio sul contratto che ha dato argomento all'interpellanza dell'onorevole Imbriani. Ricorderò quello che fu già da lui accennato, come un decreto della luogotenenza di Napoli del 19 febbraio 1861, riputando non solo utile, ma urgentissima la strada ferrata che da San Severino mettesse ad Avellino, ordinava che immediatamente ne fossero intrapresi o compilati gli studi, e quindi dovessero essere intrapresi i lavori. In seguito a questo decreto, l'onorevole mio antecessore incaricò uno dei nostri più distinti ispettori di recarsi a Napoli, di studiare il tracciato della linea, di prescrivere le basi fondamentali, secondo le quali gli studi dovevano essere fatti, e nello stesso tempo d'allestire il capitolato onde si potessero appaltare i lavori. L'ispettore Grandis si recò infatti a Napoli e adempì al suo incarico, cioè dettò le norme secondo le quali gli studi dovevano essere fatti, e compilò il capitolato che doveva servire di base all'appalto. Gli studi, per verità, non si compirono che assai tardi, e non possono credersi compiuti neanche adesso, giacchè non abbiamo di compiuto che uno studio di massima sopra un tronco della linea. Noterò alla Camera che il contratto fu stabilito il 15 maggio, me presente, a Napoli, e gli studi del primo tronco da San Severino a Solofra furono presentati solamente due giorni prima, cioè il 13 di maggio.

Mentre dunque si dava opera per la compilazione degli studi, avutosi il capitolato, che ha la data del 20 novembre anno passato, l'onorevole mio antecessore determinò di eseguire quest'opera col mezzo di licitazioni private, e ciò allo scopo di dar mano più pronta-

TORNATA DEL 13 LUGLIO

mente ai lavori e di dare soddisfazione ad un desiderio più volte manifestato da parte d'intraprenditori napoletani, i quali lamentavano perchè nessuna delle grandi opere che si erano cominciate ad eseguire non si fosse loro accordata.

Fu incaricata adunque la direzione dei lavori pubblici a Napoli di ricevere le offerte sopra il capitolato già compilato dall'ispettore Grandis. E debbo testificare che, se per avventura non si è osservata rigorosamente la regola comune, che vuole la pubblicità degli incanti, si è però data tutta la possibile pubblicità a quest'affare, per modo che certamente non fu ignorato, come non vi fu difetto di offerte. Io ho qui sotto gli occhi un elenco di circa venti offerte, elenco che racchiude i nomi, credo, dei principali intraprenditori di opere pubbliche del Napoletano; per modo che se la garanzia che si ha colla pubblicità degli incanti si è quella di ottenere la concorrenza, affinchè lo Stato nella gara dell'appalto abbia offerte di costruzione al minor prezzo possibile, questo risultato si è ottenuto dal momento che molti intraprenditori hanno avuto cognizione del contratto ed hanno potuto fare liberamente le loro offerte.

Le offerte raccolte dalla direzione generale dei lavori pubblici in Napoli, e trasmesse al Governo centrale, apparvero fatte con singolari anomalie; esse non si fondarono sopra una sola base, per modo che si avesse un dato di confronto fra esse; ma furono fatte secondo le convenienze dei diversi aspiranti, e quasi non tenendo conto del capitolato: cosicchè alcuno degli appaltatori fece un ribasso sopra un tal genere di lavori, ma pretendeva contemporaneamente che si facesse un aumento sopra un altro genere di lavori; un appaltatore non si limitava ad offrire sopra il tronco per cui vi erano già gli studi molto avanzati, ma estendeva l'offerta a quello per cui gli studi non erano per anco incominciati.

In questo stato di cose, l'onorevole mio predecessore nominò una Commissione composta del nostro collega l'onorevole De Vincenzi, di un membro dell'altra parte del Parlamento, il vice-presidente del Consiglio di Stato, senatore Sappa e dell'ispettore Grandis, il quale aveva visitate le località, studiato il tracciato, dettate le norme per compilare gli studi, formato il capitolato.

Dopo un lungo esame, questa Commissione pronunciò il suo giudizio. Essa mise in disparte alcune delle offerte delle quali assolutamente non si poteva tener conto, come quelle che partivano da un concetto tutt'affatto diverso da quello che il Governo voleva seguire, e venne a fissare la sua attenzione sopra due principali offerenti, uno dei quali offeriva, se ben ricordo, il ribasso del 7 per cento, l'altro un ribasso dell'8 50 per cento. Esaminate e confrontate le proposte di questi due offerenti, tenuto conto dell'interesse che poteva avere lo Stato nell'accordare l'esecuzione dell'opera anche a chi per avventura offrisse qualche cosa di meno, ma invece desse al Governo tutte le migliori garanzie di una rapida e buona esecuzione dell'opera, la Commissione, composta delle persone che ho indicato, fu di

parere che il Governo dovesse accordare l'appalto all'intraprenditore che essa ritenne più esperto e più solido, quantunque per avventura avesse fatto un'offerta alquanto minore.

Io ho trovato le cose in questo stato quando sono entrato al Ministero, e dico la verità, se ho commesso errore, fu quello del non aver voluto in questa pratica abbandonare il sistema iniziato dal mio antecessore. Parevami e parmi anche adesso che, stante l'urgenza, si potesse abbandonare il sistema normale degli incanti pubblici; parevami che la concorrenza erasi aperta in modo più che sufficiente; che nessun pericolo corresse l'interesse pubblico e che perciò si dovesse mirare ad ottenere che al più presto si cominciassero i lavori, e così fosse più prontamente soddisfatto il desiderio di quelle popolazioni, popolazioni che hanno immensamente sofferto e che meritano speciali riguardi da parte del Governo.

Ho dunque seguito il sistema adottato e già eseguito dal mio predecessore. Però allo scopo di sempre più garantire l'interesse pubblico non ho ommesso di consultare il Consiglio di Stato. Il voto della Commissione fu da me sottoposto al Consiglio di Stato, il quale venne a confermare pienamente le conclusioni che erano state emesse dalla Commissione precedentemente nominata; ritenne cioè che il Governo potesse procedere alla stipulazione del contratto, dando la preferenza a quello il quale, se aveva bensì fatto un ribasso minore, offriva però delle condizioni di solidità, di capacità e, se si vuol, di probità, che assolutamente escludevano qualsivoglia dubbio sul punto essenzialissimo della rapida e buona esecuzione dei lavori.

A quel punto il Governo era certo autorizzato a stipulare in via d'urgenza il contratto coi signori Fiocca e De Rosa sull'offerta loro di un ribasso del 7 per cento. Ma eravamo sul finire d'aprile, era imminente la partenza del Re per Napoli, ove dovevano recarsi anche i ministri; nel frattempo eransi presentate nuove offerte, e del resto, non essendo ancora compiuti gli studi ed essendo conveniente lo esaminarli, risolvetti di sospendere la stipulazione del contratto e di riservarmi di prendere una deliberazione mentre mi sarei trovato a Napoli.

In questo stato di cose il Governo deliberò di aumentare la cauzione onde rendere più seria l'offerta e più sicuro l'interesse dello Stato, e ordinò al direttore generale delle opere pubbliche di Napoli che, ritenute le offerte che si erano nuovamente presentate, vedesse di tentare una privata licitazione fra esse, posto come *minimum* di ribasso il 7 1/2 per cento.

Giunto a Napoli mi fu dimostrato che la licitazione era divenuta impossibile, perchè dei cinque concorrenti uno aveva ritirata la sua offerta, l'altro presentava la sua offerta in tali condizioni che assolutamente non poteva credersi seria, perchè, quando dapprincipio aveva fatto un ribasso del 2 per cento, l'aveva poi elevato al 15, la qual cosa non offriva molta apparenza di serietà.

Ma questo non sarebbe bastato. Vi era di più.

Quest'offerente rappresentava una società; ora i suoi

soci furono essi stessi quelli che dichiararono al direttore generale a Napoli che non intendevano punto di sostenere il loro consociato nella sua offerta.

Degli altri, l'uno non fu riconosciuto abbastanza solido, l'altro non mutò le condizioni precedentemente offerte, sulle quali erasi già deliberato dalla Commissione nominata dall'onorevole Peruzzi.

Ond'essere ancora su questo punto maggiormente sicuro, ho nominato una nuova Commissione a Napoli, composta di ispettori distintissimi, e questi riconfermarono ancora una volta, intorno alla preferenza da darsi ai signori Fiocca e De Rosa, i voti precedenti.

Allora che cosa ha fatto il Governo? Ha fatto il possibile per migliorare l'offerta che rimaneva.

Noterò che nel capitolato compilato dall'ispettore Grandis la cauzione di cui ha parlato l'onorevole Imbriani non era portata che a lire 50,000, e non fu che in seguito al parere del Consiglio di Stato, e quando si trattava di tentare una nuova licitazione che il Governo, per ottenere che le offerte fossero serie, aveva determinato di portare la cauzione a lire 200,000.

Avuto dunque in presenza questo solo offerente, il Governo si mise a trattare con lui per procurare di migliorare le sue condizioni. Ma naturalmente questo appaltatore non era molto disposto a fare migliori patti, poichè era sicuro che nessuno avrebbe potuto seriamente fargli contrasto. Esso quindi mise avanti due pretese: l'una che invece di dare una cauzione di lire 200,000 o in numerario o in cedole potesse dare in deposito una rendita di lire 3500, che, secondo le regole consuete, valutando le cedole al pari, equivarrebbe ad un capitale di lire 70,000, così valutandosi la rendita nelle ordinarie contrattazioni collo Stato; in secondo luogo di depositare un biglietto di tenuta per lire 149,000. Il Governo fece le sue riflessioni quando si è trattato di accettare questo biglietto di tenuta; innanzitutto ha dimandato se era consueto nei depositi per opere pubbliche nel Napolitano lo accettare biglietti di tenuta, e mi si è detto di sì, e mi fu ripetuto e riconfermato ancora dopochè l'onorevole Imbriani mi ha fatto conoscere le sue interpellanze. È questa una consuetudine invalsa ed osservata a Napoli quando si tratta di persone la cui responsabilità sia al disopra di qualunque eccezione, di accettare invece di numerario anche un semplice biglietto di tenuta. E in questo caso non solo i signori Fiocca e De Rosa sono solvibilissimi, ma il signor De Rosa in ispecie come appaltatore di opere pubbliche è creditore verso lo Stato di somme cospicue.

Ricorderà la Camera come nel contratto per la navigazione postale fatto colla casa Accossato, questa casa è stata autorizzata a garantire la sua offerta con un semplice vaglia depositato in mano dell'amministrazione delle poste, e noti a questo proposito l'onorevole Imbriani che il vaglia depositato, secondo le leggi vigenti in questo Stato, ha una efficacia assai minore di quella di un biglietto di tenuta rivestito di tutte le formalità necessarie.

Ad ogni modo, siccome il contratto nel capitolato

preventivo non fissava la cauzione che a sole lire 50,000, e questa cauzione, se si vuol guardare alla natura del contratto, era sufficiente, siccome rimaneva sempre al Governo di modificare, trattandosi di licitazione privata, le clausole del contratto stesso, credo che nulla possa ravvisarsi d'irregolare o di censurabile nelle variazioni che il deputato Imbriani ha trovato tra il capitolato inserito nell'atto di appalto e la stipulazione alla quale si è derogato.

L'onorevole Imbriani ha fatto anche un'altra avvertenza.

Ha detto: ma badate, qui havvi un altro patto al quale si è derogato. Nel contratto l'appaltatore era tenuto a rilasciare un decimo sulle somme che gli venivano pagate, a ritenere cioè solamente 9/10 delle somme portate dai mandati, lasciando l'altro decimo nelle mani del Governo come seconda guarentigia del contratto.

Noti l'onorevole Imbriani che la tenue modificazione fatta a questo patto non fu nient'altro, lo noti bene, se non il corrispettivo per ottenere dall'appaltatore che invece del sette per cento, che era la sua offerta, il ribasso fosse portato all'otto per cento.

Mi pare che in questa parte il contratto sia riuscito, anziché di aggravio, di grandissimo vantaggio allo Stato, perchè in che cosa consiste questa modificazione? In nient'altro che in questo: l'impresario diceva: io sono solvibile, io vi do un deposito, per un contratto che poi non è di una grande importanza, una rendita di 3500 lire. Io vi do un biglietto di tenuta, cioè una cambiale pagabile a vista, quando voi ritenete in mano somme che mi sono dovute, e sulle quali voi siete libero di rimborsarvi. Oltre di questo, mi costringete a versare nelle casse dello Stato una somma che rimarrà infruttifera, e a che? Invece di questa somma, che rimarrà infruttifera, rilasciate i mandati per la somma integrale, ma affinchè il Governo abbia la garanzia convenuta, prima che mi sia fatto (e noti l'onorevole Imbriani che questo è ben chiaramente espresso nel contratto), prima, dico, che mi sia fatto il pagamento, io depositerò nelle casse dello Stato il decimo che mi si doveva ritenere in numerario mediante tanta rendita intestata a me e vincolata a favore dello Stato per la somma corrispondente. Io non so veramente che differenza ci fosse in questa garanzia, cioè nel ritenere una somma infruttifera o nel concedere all'impresario la facoltà di comperare con questo valore della rendita pubblica e di depositarla nelle casse dello Stato.

Io vorrei che tutti quanti i depositi gli impresari dovessero essere obbligati a farli in rendita dello Stato, perchè ne avrebbe questo non poco profitto.

Noterò che, trovandomi a Napoli, ed essendo, come ho detto, allestito il progetto, onde sempre più assicurarmi che a questo contratto non sarebbero mancate tutte le garanzie, ho nominato, come dissi, una seconda Commissione composta del direttore delle opere pubbliche, del cavaliere Della Rocca, vice-presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici a Napoli, e di tre ispettori.

Questa Commissione confermò, come dissi, i voti precedenti intorno alle preferenze da darsi ai signori Fiocca e De Rosa, e fece diverse avvertenze sulla parte tecnica del contratto, delle quali non si è mancato di tenere conto.

Infatti ciò mi valse a sottoporre il progetto ed il contratto al Consiglio superiore, e in seguito alle osservazioni che furono fatte fu nuovamente modificato il capitolato.

Queste nuove prescrizioni mandate a Napoli ed accettate dai concessionari formarono soggetto di una seconda stipulazione nota all'onorevole Imbriani.

Da quello che ho detto la Camera vede che il Ministero, il quale aveva l'obbligo morale non solo di preparare i progetti, ma d'intraprendere al più presto le opere, non poteva seguitare altra strada di quella che gli era tracciata dal Ministero precedente.

Seguitando le regole ordinarie, cioè aspettando la compilazione dei progetti completi, le perizie, la compilazione di un regolare capitolato coll'estimativo delle opere e la pubblicazione di un concorso fatta sopra un progetto definitivo colle forme solite, mi permetta l'onorevole Imbriani di dirlo, non credo che potrei fra tre o quattro mesi essere in grado di stipulare un contratto e di cominciare i lavori.

L'onorevole Imbriani deve notare che soltanto alla metà di maggio è stato terminato il progetto di massima, che non si possono cominciare i lavori che per due primi chilometri per i quali non ci può essere differenza di tracciato, mentre nel resto bisogna forse cambiare interamente la linea portandola nella valle del Solofraro, e che noi abbiamo abbastanza di cause per ritardare i lavori senza cercarne di nuove nell'osservanza rigorosa delle norme amministrative, laddove non vi ha nessun danno nell'abbandonarle.

Vede l'onorevole Imbriani in quale alternativa si trovava il Governo. Bisognava, od abbandonare la speranza di cominciare prontamente i lavori, ed in certi casi capisco che è il miglior partito, e allora ricorrere alla via della pubblicità, degli incanti, delle perizie regolari, dei capitolati pubblicati a tempo; oppure seguire una via che permettesse di cominciare presto i lavori in quelle località.

Il Ministero, esaminati gli studi e veduta l'urgenza del caso, ha creduto di adottare il sistema che affrettasse i lavori, convinto che così facendo procuravasi il miglior vantaggio allo Stato.

E tuttavia noti l'onorevole Imbriani di quante formalità si è circondato. Ha consultato innanzitutto il Consiglio di Stato, poi, giunto a Napoli, nominò una Commissione apposita alla quale e la questione tecnica e la questione amministrativa fu sottoposta; giunto quindi nuovamente a Torino, visto che occorre alcune variazioni per considerazioni tecniche, sottopose il contratto al Consiglio superiore dei lavori pubblici.

Io credo che, essendosi circondato di tutte queste cautele nello stipulare il contratto, non possa il Ministero essere imputabile d'aver mancato a nessuna di

quelle diligenze, a nessuna di quelle cure che ha obbligato il Governo di osservare, affinché, quando si stipulano contratti importanti, gli interessi dello Stato non vengano ad essere in qualsiasi maniera vulnerati.

Io spero d'aver con questa semplice esposizione soddisfatto l'onorevole Imbriani.

Se mai nella storia dei fatti avessi ommesso qualche cosa e desiderasse l'onorevole Imbriani altre spiegazioni, io sono disposto a darle.

Intanto ritenga l'onorevole Imbriani e ritenga la Camera, che solamente un motivo poteva determinare il Governo ad abbandonare la via degli incanti consueta in fatto di opere pubbliche, ma questo motivo, o signori, è gravissimo.

Ognuno sa quanto è il bisogno d'opere pubbliche nelle provincie napoletane. Se noi, o signori, vorremo sempre come nel caso attuale seguitare rigorosamente le norme della legge, se noi vorremo sempre muoverci colla più inflessibile e farisaica legalità, in molti casi, o signori, il Governo dovrà ritardare il compimento di quei voti che noi tutti vogliamo soddisfatti al più presto, considerandone il compimento siccome atto d'alta politica e ad un tempo di buona amministrazione.

PRESIDENTE. Il deputato Schiavoni ha facoltà di parlare.

SCHIAVONI. Siccome io dovrei pregare il ministro di qualche schiarimento intorno ad un'altra linea, alla linea calabro-sicula, attenderò che sia esaurita la questione che s'agita adesso.

IMBRIANI. Io certamente veggo che nel concetto intimo dell'onorevole ministro si tratta di fare il maggior bene possibile e che non sia inteso giammai a menomare le guarentigie della pubblica amministrazione. Nondimeno mi rimangono nell'animo alcuni dubbi, che io vorrei esporre, e di fatto e di diritto.

In quanto ai fatti, l'offerta che facevano i signori Fiocca e De Rosa avveniva nel dicembre 1861. In quell'offerta si parlava appunto del capitolato precedente; ed il capitolato e l'offerta sono appunto iscritti per intero in questo istromento. Ciò importa che il capitolato fin dal dicembre 1861 era in quei termini che ho detto.

DEPRETIS, ministro per i lavori pubblici. No, no!

IMBRIANI. Io qui posseggo il documento e posso porgere questo chiarimento di fatto. Certo nello stipulato eseguito in Napoli il 15 maggio, in cui interveniva il Castaldi dalla parte del Governo, si trascriveva quel capitolato ed a piè di quel capitolato in cui c'erano quei patti che ho indicato, c'era l'offerta. L'offerta è del dicembre 1861, e il capitolato era di novembre. Il capitolato (noti bene il ministro e la Camera) è proprio quello da me descritto e non altro. Garantisco pienamente la esattezza della copia dello stipulato che ho in poter mio.

L'articolo 11 di quel capitolato diceva appunto che la cauzione era di lire 200 mila e che doveva darsi in uno dei due modi, o in contanti o in cedole sul debito pubblico. Donde venne la trasgressione?

DEPRETIS, ministro per i lavori pubblici. Desidera che risponda su questo?

IMBRIANI. Desiderava sapere se questo fatto era vero.

DEPRETIS, ministro per i lavori pubblici. Mi permetta. Io ho qui sott'occhio l'originale del capitolato, che gli posso, occorrendo, far vedere.

IMBRIANI. Sarà dunque un altro che successivamente sarà stato presentato, ma dopo il 21 dicembre; perchè al 21 dicembre l'offerta del Fiocca, che è trascritta ancora in questo capitolato, dice che si rimette al capitolato che la trascrive, ed il capitolato stesso firmato Grandis contiene appunto quest'articolo 11, in cui è detto delle lire 200,000 e dei modi di pagamento. Ci ha del misterioso in tutto questo lavoro.

DEPRETIS, ministro per i lavori pubblici. Mi perdoni, il capitolato compilato dal cavaliere Grandis ha la data del 20 novembre 1861, ed io ne ho qui l'originale. Questo capitolato all'articolo 11 stabilisce la cauzione a lire 50,000, esso fu la base di tutte le offerte che furono fatte fino a che fu emesso il voto del Consiglio di Stato, cioè fino a tutto il mese di aprile. Fu solamente dopo il parere della Commissione nominata dal ministro Peruzzi che il Ministero, quando già era deciso che si dovessero eliminare tutte le offerte precedenti, meno le ultime presentate, e per tentare nuovamente la licitazione, la quale doveva sperimentarsi a Napoli, ed allo scopo di rendere più serie le offerte, il Ministero prescrisse che la cauzione dovesse essere portata a lire 200,000. Se per avventura nel capitolato inserito nell'atto che fu stipulato avanti notaio fu variato questo patto, si fu forse per semplificare la cosa, e quantunque sia accennato che il capitolato inserito è stato compilato dal signor Grandis, l'articolo 11 è modificato dietro le ultime offerte e...

IMBRIANI. Firmato da Grandis.

DEPRETIS, ministro per i lavori pubblici. Sia pure, ma...

IMBRIANI. Dunque deve considerarsi come un altro capitolato che corregge il precedente, e l'uno e l'altro anteriori all'ultima offerta Fiocca. E se nell'offerta si parla del capitolato, e si dice all'articolo 11 che la cauzione è di lire 200,000 ciò vuol dire che allora il capitolato tenuto presente non è che quello modificato dal Governo precedentemente all'ultima offerta Fiocca.

DEPRETIS, ministro per i lavori pubblici. Mi perdoni, la cosa sta in fatto, e può l'onorevole Imbriani accertarsene e colla corrispondenza e col capitolato Grandis, che posso comunicargli. Qualunque sia l'inserzione fatta nel contratto, il capitolato sul quale ebbero luogo le prime offerte ha la data del 20 novembre 1861, e porta la cauzione a lire 50,000; la cauzione fu poi aumentata fino a lire 200,000 dopo il parere della Commissione nominata dal mio antecessore; e fu quindi in questa parte corretto l'articolo corrispondente del capitolato.

E noti l'onorevole Imbriani un'altra circostanza. La primitiva offerta fatta dal signor Fiocca, la quale mi rincresce di non aver qui presente perchè ne avrei do-

vuto portare troppe carte, la primitiva offerta era solamente di un ribasso del 6 per cento.

IMBRIANI. Ma sicuro.

PRESIDENTE. La prego di non interrompere, risponderà in seguito.

DEPRETIS, ministro per i lavori pubblici. Fu in seguito portata al sette, e quando l'offerta del Fiocca fu portata al 7 per cento, si fu allora che la cauzione fu portata a lire 200,000; fu allora che furono di nuovo mandate le carte a Napoli per esperire la citazione, ed essendo rimasto in presenza del Governo solamente il Fiocca, fu dietro l'aumento da esso fatto dal sette all'otto per cento che il Governo ha concesso di surrogare un biglietto di tenuta per una parte della cauzione, e di depositare delle cedole nominative a lui intestate, ma obbligate a favore dell'erario, invece di depositare in effettivo numerario la ritenuta, come era convenuto nel contratto.

Ritenga dunque per certo l'onorevole Imbriani, ed i documenti che ho sott'occhi gliene possono fare buona fede, che, quando il Governo era per stipulare col signor Fiocca, egli aveva fatto un ribasso del 7 per cento soltanto, ed è unicamente per ottenere un ribasso maggiore, cioè per portarlo dal 7 all'8 per cento, che il Governo acconsentì di accettare la cauzione in biglietti di tenuta, come quello che non portava il menomo pericolo per lo Stato, ed acconsentire ancora che il signor Fiocca, invece di tenere infruttifera una somma, depositandola nelle casse dello Stato, depositasse in quella vece soltanto della rendita.

Dando queste spiegazioni io non ho avuto altro in mente che accertare, qualunque sieno le espressioni meno perfette delle inserzioni fatte nel contratto, che le cose stanno in fatto come io ebbi l'onore di esporle, e come sono pronto a provarlo ed all'onorevole Imbriani ed alla Camera.

IMBRIANI. Io non voglio dubitare punto di questi fatti che sono nell'animo del signor ministro, ma mi pare cosa strana che, trovandosi quest'articolo nel precedente capitolato, vogliano i partitari invocare nella stipula un articolo di un capitolato posteriore più grave per essi. Questa mi pare cosa strana e fuori dell'indole umana, fuori del possibile, poichè essi qui invocavano appunto quell'articolo in cui si parla dell'obbligo delle lire 200,000 in contanti od in cauzione; e se avessero avuto un capitolato precedente in cui si fosse parlato semplicemente di 50 mila lire, avrebbero certo invocato quest'ultimo capitolato e non mai quell'altro.

Per conseguenza (io ripeto) mi torna strano affatto ed inconcepibile che Fiocca e De Rosa si attengano ad un capitolato che è a danno loro, quando ottenevano un beneficio dall'altro. Parmi nuovo caso che vi sia un direttore, il quale realmente metta in questo strumento un capitolato che non è quello che debb'essere seguito. Io non posso comprendere, dico il vero, la possibilità di questo fatto, epperò rimango in un certo dubbio, non già di quello che abbia pensato e creduto fare l'onorevole ministro, ma di quello che si faccia, non sul

suo tavolino, ma sotto il medesimo; poichè vi ha pur troppo (fa d'uopo confessarlo) un bussolotto burocratico, maneggiato dagli agenti inferiori, che opera potenti. Sono prestigi di cui la spiegazione non torna malagevole a chicchessia, e da cui l'animo mio fieramente abborre. Provvegga l'onorevole ministro che neppure il sospetto sia possibile contro i suoi agenti. La mancanza dei pubblici incanti sovrattutto fortemente mi turba.

Dice il signor ministro che lo scopo che aveva avuto il suo antecessore era quello di giovare ai Napoletani; ma appunto per conseguir questo scopo bisognava che i Napoletani che volessero intraprendere questi lavori lo sapessero per bandi solenni; ma si diceva a quelli soli a cui si voleva concedere queste opere: molti Napoletani possono avere ed hanno avuto idea di addossarsi questi lavori, ma possono non averne saputo a tempo, ed ora si lamentano. I Napoletani onesti che intendevano di fare una concorrenza legale per pubblici incanti non hanno potuto far ciò perchè non erano informati che si trattasse di far questa concessione.

Io faccio ancora un'altra osservazione. Si diceva: il partitario fu uno solo, e fu solo perchè gli altri si erano ritirati. E questo appunto è il danno che deriva dalle licitazioni segrete; vi prendon parte quei pochi che conoscono la cosa e si fanno una piccola guerra che poi finisce con una collusione e resta un solo che si presenta per accollarsi i lavori. Per evitare questo, non ci è che una garanzia, garanzia voluta dalla legge, cioè a dire i pubblici incanti. Per le grandissime opere mi immagino bene che si possa talvolta derogare a questa legge; ma per piccole opere per le quali mille e mille persone proferirebbero il loro concorso, io avviso che tornerebbe più utile eseguire inesorabilmente la legge.

Io ho voluto solo esporre poche e sincere osservazioni che mi si sono affacciate alla mente alla lettura del contratto presente. Io non dubito certamente del capo dell'amministrazione, ma non bisogna procurare la possibilità che i malevoli abbiano ragione di dubitarne. Io confido che per l'avvenire non si terrà che la via legale, e confidando in ciò io non pretendo che la Camera si occupi ulteriormente di questa quistione. Non riuscirà vano pertanto che la legge si ricordi a chi deve strettamente eseguirla. Io spero di non essere costretto a tornar mai più sovra casi di soluzione sì dubbia, qual è quello del contratto De Rosa.

DEPBETIS, ministro per i lavori pubblici. Chiedo la parola per una semplice spiegazione.

Io credo che sia unicamente un malinteso nell'interpretare la forma, che per verità è un po' complicata, dell'atto di appalto.

A Napoli i contratti d'appalto si fanno avanti i notai, quando anche si facciano nell'interesse dello Stato, il che è cosa un po' diversa da quello che si fa nell'Italia superiore, dove i contratti che si fanno nell'interesse dello Stato sono rogati, mi si permetta di usare la parola notarile, da un semplice impiegato del Ministero.

Il notaio ha inserito come allegato nell'atto d'appalto un capitolato, che doveva essere il vecchio capitolato compilato dall'ispettore Grandis. Un patto però fu variato, quello che parla della cauzione; certo questo doveva risultare chiaramente dal contratto, doveva dirsi chiaro il quando la variazione fu fatta. Ma ciò non era punto necessario, e tutto al più può ascriversi a colpa forse di un amanuense, ma non mai delle parti contraenti, perchè, del resto, si vede che nella dispositiva il contratto stabilisce la cauzione in lire 200,000, prescrive il modo col quale si debba pagare, stabilisce tutte le condizioni chiaramente; per modo che questa piccolissima mancanza di forma, ed anche contestabile, credo che non dovrebbe formare argomento per parlare di amministrazione non abbastanza diligente, e per dire che qualche cosa si faccia, come ha detto l'onorevole Imbriani, non sopra, ma sotto il tavolino, poichè deve sapere l'onorevole Imbriani che io guardo e sul tavolino e sotto il tavolino, e non sono disposto a tollerare che vi sia qualcheduno che faccia quello che non piace a me.

Mi permetto ancora un'altra osservazione circa la sua insistenza nel rammentare che si deve osservare la legge.

Io dichiaro all'onorevole Imbriani, come dichiaro alla Camera, che io non mi allontanerò dalla legge, perchè ho in ciò un grandissimo interesse, essendo questo il modo di resistere ad un'infinità di sollecitazioni, di pressioni, di insistenze, di fastidi; ma ci sono dei casi in cui la legalità uccide. Ciò avviene nel presente caso, nel quale vi era una pratica avviata; eravamo vicini a cominciare un'opera desideratissima, utilissima; eravi urgenza, e l'urgenza giustifica l'eccezione alla legge. Il contratto si poteva circondare di tutta la vigilanza, di tutte le garanzie; ma volete voi, o signori, che per amore di forma, per aspettare che gli studi fossero finiti, per eccesso di regolarità, io ritardassi, massime nelle circostanze in cui ci troviamo, di acconsentire a che questo contratto, che era fatto con persone capaci, abilissime e probe, si mandasse ancora alle calende greche?

Io dico la verità che non posso spingere la legalità sino a questo segno.

Del resto nei casi ordinari, e per regola generale, ritenga pure l'onorevole Imbriani che mai il Ministero si scosterà dalle formalità che sono la garanzia dei contratti che vengono stipulati nell'interesse dello Stato.

PRESIDENTE. Il deputato Melchiorre ha facoltà di parlare.

SCHIAVONI. Anch'io ho chiesto di parlare.

PRESIDENTE. Il deputato Melchiorre intende parlare sopra questo stesso argomento?

MELCHIORRE. No, sopra un altro.

PRESIDENTE. Allora è un'altra interpellanza. Il deputato Schiavoni su che cosa intende parlare?

SCHIAVONI. Sopra un argomento diverso da quello accennato dall'onorevole Imbriani.

PRESIDENTE. Allora non si può.

SCHIAVONI. Sono poche cose...

PRESIDENTE. Non importa; io non posso intervenire l'ordine del giorno, perchè la parola spetta al deputato Mancini per un'interpellanza...

SCHIAVONI. In tal caso pregherei la Camera di accordarmi un giorno per interpellare il ministro dei lavori pubblici sulla strada ferrata calabro-sicula, intorno alla quale da due mesi non si procede ad alcun lavoro.

DEPRETIS, ministro per i lavori pubblici. Se mi permette l'onorevole presidente, io risponderò poche parole all'onorevole Schiavoni per dissipare ogni suo timore.

I lavori delle ferrovie calabresi devono a quest'ora essere cominciati sopra il tronco da Taranto a Massafra. Questo tronco fu appaltato due mesi or sono, e l'appaltatore era obbligato a presentare gli studi definitivi dopo due mesi...

SCHIAVONI. Un anno!

DEPRETIS, ministro per i lavori pubblici. Scusi; gli studi di massima fatti per quel tronco erano già finiti fin dal mese di aprile, quando ho avuto il piacere di annunciarlo alla Camera; ed appena finiti gli studi di massima, ho fatto il contratto per quel primo tronco fin dall'aprile. È a termini di quel contratto che l'appaltatore aveva due mesi di tempo per fare gli studi per l'esecuzione. Questi studi sono presentati, non ancora approvati. Ma siccome una parte del tracciato non può offrire dubbi, io ho invitato l'appaltatore a cominciare i lavori.

Dalla parte di Reggio i lavori sono imminenti a cominciare, sicchè presto potrà seguire un secondo appalto.

Oltre a ciò, io ho la sicurezza che prossimamente, cioè prima della fine di agosto, avrò gli studi preparati per 101 chilometri di cui si potrà appaltare l'esecuzione prima che passi l'anno corrente; non si appalteranno tutti ad un tratto, ma tronco per tronco a misura che gli studi si compiano.

E qui io prego l'onorevole Schiavoni e la Camera di voler notare una difficoltà particolare che s'incontra negli studi in Calabria. Dalla parte di Reggio, dove le difficoltà che presenta la natura dei luoghi sono maggiori, si è proceduto avanti nell'allestimento degli studi senza trovare altra difficoltà che la difficile natura dei luoghi; ma dalla parte di Taranto, dove le difficoltà che presenta la natura sarebbero minori, gravissime sono quelle che si presentano agli ingegneri per condizioni eccezionali d'altro genere, perchè deve sapere l'onorevole Schiavoni che gli ingegneri, se vorranno fare i loro studi, dovranno farsi scortare dalla truppa. (*Sensazione*)

Anche ultimamente uno dei più distinti ingegneri è stato sequestrato dai briganti, i quali, dopo averlo maltrattato e condotto con loro, infine, essendosi accorti che un ingegnere non poteva esser loro di un gran vantaggio, lo rilasciarono, spogliandolo di un revolver e di un fucile di cui l'ingegnere si era munito.

Dimodoche ben può comprendere la Camera che, dovendo studiare e tracciare una linea attraverso fitte

boscaglie e paesi poco popolati, venendosi ad aggiungere il brigantaggio, il lavoro di tracciamento non può procedere così speditamente come tutti desideriamo; ma assicuro l'onorevole Schiavoni che nulla sarà omissa perchè quanto è prescritto dalla legge dell'anno scorso per la costruzione delle strade calabro-sicule sia ampiamente assicurato nei vari contratti che si stipuleranno, non avendo nemmeno perduta la speranza di dare ai lavori un più ampio sviluppo, se mi riesce una più vasta combinazione, che lo permetta, come sarebbe desiderio del Governo.

SCHIAVONI. Il signor ministro non sa che per lo spazio di ben sei mesi sono stati a Taranto gl'ingegneri senza strumenti.

DEPRETIS, ministro per i lavori pubblici. Di quei sei mesi io non posso rispondere: rispondo dall'aprile ad oggi.

INTERPELLANZA DEL DEPUTATO MANCINI SULLA UNIFICAZIONE DEI CODICI.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole deputato Mancini.

MANCINI. Signori, più volte le discussioni ed i voti del Parlamento invocarono per l'Italia, ricomposta gloriosamente a politica unità, il beneficio di unica e veramente nazionale codificazione.

Questi voti hanno trovato corrispondenza nei dotti studi, nella spontanea cooperazione, e nelle incessanti istanze di non pochi benemeriti giureconsulti italiani, infiammati dalla nobile impazienza di vedere il più presto assicurato il nuovo e maestoso edificio politico, che il senno e la virtù degli Italiani innalzarono sopra l'ampia e veramente solida base di una legislazione generale uniforme, regolatrice dei giuridici rapporti fra tutti i cittadini, ed in tutte le parti del territorio.

Questo impaziente desiderio, o signori, rivela un sentimento che è nella coscienza della nazione. Esso ci ammonisce che l'attuale coesistenza di otto diverse codificazioni in Italia, odioso retaggio delle secolari divisioni, sotto le quali un gran popolo è stato sino a ieri tenuto dalle sue intestine discordie e dalla verga di ferro dello straniero, non potrebbe lasciarsi sussistere anche solamente per uno o due anni, senza pericolo e senza vergogna.

Innanzitutto un tale stato di cose, ove non cessi, potrebbe far sorridere i nostri nemici, perchè, non solamente agli occhi loro, ma a quelli di ogni imparziale osservatore, esso rappresenta quasi la negazione quotidiana e vivente della nostra nazionale unità.

E come no? L'ordinamento della famiglia e il regime della proprietà, voi lo sapete, variano tuttora profondamente nelle diverse provincie che compongono il regno d'Italia.

L'uomo giunto ad una certa età non è dappertutto nel proprio paese, chè l'Italia è il nostro paese comune, identicamente capace di tutti gli atti della vita civile.

La donna italiana, divenuta sposa, dove conserva la sua libertà e capacità civile, dove cade anche per l'amministrazione della sua privata fortuna sotto una umiliante dipendenza del marito, specie nuova, per quanto mitigata, di diminuzione di capo.

La patria potestà in un luogo si arresta alla maggiore età del figlio; in altri, ritraendo dall'antica società pagana l'austera figura del padre di famiglia a mano, ed inopportunosamente introducendola nel quadro più affettuoso e nell'ordinamento più libero della moderna famiglia cristiana, accompagna talvolta questo figlio, ancorchè diventi padre egli stesso, fino alla tomba.

Il matrimonio, l'atto importante che crea la famiglia e che perciò più di tutto appartiene alla naturale competenza dello Stato, dove è considerato come un contratto civile, e quindi ammette l'ingerenza e la protezione della magistratura ordinaria; dove è sottoposto ad un tempo obbligatoriamente a due leggi, a due autorità, a due giurisdizioni che non di rado si trovano in conflitto; dove infine, come nelle antiche provincie e nella Toscana, è intieramente abbandonato alle leggi ed ai tribunali della Chiesa con ingiuriosa abdicazione dei diritti o, dirò meglio, dei doveri della potestà sociale.

In alcuni luoghi il figlio di famiglia, capace di qualunque altro contratto, non può prendere denari a mutuo; la donna capace parimente di contrattare, non può fare sicurtà per altri; pedantesco ricordo delle viete disposizioni dei *senatus-consulta* macedonio e velleiano, i quali esprimevano un ordine famigliare ed uno stato economico della società che sono ai dì nostri affatto mutati.

Toccando appena delle leggi che regolano i beni, mi basti avvertire che nelle successioni è diversa nelle varie provincie d'Italia la misura della legittima, nè in ogni Codice proporzionata al maggiore o minor numero dei figliuoli, benchè la legittima rappresenti la porzione dell'eredità che la volontà nazionale e la legge, che n'è l'espressione, giudicano indispensabile ai bisogni della famiglia.

Quanto ai diritti successorii della donna, stanno a fronte in Italia pugnanti due sistemi apertamente contrari; colà la donna succede al par dell'uomo, e qua, per effetto d'interessati pregiudizi e d'influenza delle imitazioni feudali e nobiliari, vediamo in questa parte vagheggiarsi dal legislatore l'intento di concentrare i beni nella famiglia, in contraddizione con tutto il resto del sistema della legislazione civile, sì che la donna è condannata ad un'ingiusta ed odiosa disuguaglianza non solo nelle successioni intestate, ma talvolta fin anche nelle testamentarie.

Quanto ai contratti, ve ne ha parecchi che in varie provincie dell'Italia sono dalla legge riconosciuti e permessi, anzi reputati benefici e necessari per la condizione economica di quelle regioni, di che offre esempio il contratto d'enfiteusi nelle provincie toscane, ed in quelle del mezzogiorno; mentre in altre, come è dell'enfiteusi nelle antiche provincie dello Stato, sono assolutamente proscritti e vietati.

Fin anche le disposizioni che toccano più da vicino la libertà individuale, la quale almeno dovrebbe oltre certi limiti consentiti dalla giustizia e dalla ragione trovare dappertutto eguale inviolabilità, nei vari paesi d'Italia diversificano profondamente.

Così circa l'arresto della persona per obbligazioni civili, la legislazione di queste antiche provincie, movendo da un sentimento di delicato rispetto verso la libertà della persona, la pone fuori commercio annullando qualunque patto con cui un debitore voglia vincolarla; e nei casi stessi in cui la legge, non la volontà del debitore, la sottometta alla perdita della libertà, stabilisce per essa un *maximum* di durata di soli cinque anni; ed accompagna in fine l'applicazione di questo mezzo coattivo di esecuzione degli obblighi con una serie di riguardi e di pietosi temperamenti che invano si cercherebbero in altri Codici stranieri all'Italia. Ma se aprite il Codice di altre provincie italiane, e specialmente di quelle del mezzogiorno, vi leggerete che l'arresto della persona per chi ne sia colpito, può durare da 21 anni a 70, cioè per 49 lunghi anni, per una vita intera; mentre l'omicida e l'incendiario se vengono condannati ad una pena temporanea, secondo il Codice penale recentemente abolito in quelle provincie, non possono rimanere più di 30 anni sottoposti alla pena e privati della personale libertà.

In tale deplorabile condizione, non è egli evidente, o signori, che fino a quando essa duri, i nemici d'Italia potrebbero negare che esiste un sol popolo, una nazione italiana, se l'ordinamento della famiglia, se il regime della proprietà variano ancora nella penisola così sostanzialmente da provincia a provincia?

Vi è di più. In ognuno di questi Codici s'incontrano disposizioni assolutamente incompatibili colle nuove libertà di cui l'Italia è a buon diritto orgogliosa.

Mi contenterò di arrecare l'unico esempio del Codice civile subalpino, secondo il quale, nel paese che primo ha proclamata e sinceramente garantita da tanti anni la libertà di coscienza, il cangiamento di religione è ammesso come legittima causa di diseredazione del figlio da parte del padre. Ed una disposizione cotanto tirannica e lesiva della più preziosa delle franchigie tutelate dallo Statuto, tuttora sussiste, o signori, in uno dei nostri Codici.

Ma io non m'intratterò più oltre, per non tediare la Camera nella enumerazione delle precipue differenze tra i Codici d'Italia, a voi note meglio che a me. Piuttosto non ometterò di osservare come dalla difformità degli istituti legislativi proceda ben anche inevitabilmente un'altra serie di malefiche influenze tendenti, mi si permetta l'espressione, a spezzare indirettamente anche l'unità economica e finanziaria dello Stato, anzi fino la sua unità politica nei rapporti colle straniere nazioni.

In fatti, per cominciare dagli effetti economici, è chiaro che la diversità delle leggi ipotecarie non può non reagire sul credito. Ora noi vediamo che felicemente parecchie provincie d'Italia non sono più travagliate dalla piaga delle ipoteche occulte e generali, le quali

rendono impossibile al credito di sorgere e prosperare, mentre invece in un'altra metà del reame sussiste ancora l'antico sistema francese, nel quale le ipoteche delle donne, dei minori, e tante altre vanno esenti dall'obbligo dell'iscrizione. E però quando si domanda: come mai in quelle provincie, diversamente da altre della nostra penisola, si mantenga così languido e poco sviluppato il credito della proprietà fondiaria, come non vi si trovi denaro a mutuo se non pagando un interesse elevatissimo che talvolta raggiunge la misura del 12 e fino del 15 per cento, perchè quei paesi gemano straziati dall'artiglio dell'usura, la risposta è semplicissima. La causa prima, e forse unica, di questo fenomeno bisogna cercarla nella diversità della loro legislazione. Per essa una parte degli italiani può giovare del credito, di questo mirabile strumento di potenza e di ricchezza; un'altra parte no. Ed intanto si vuole finanziariamente sottoporli ai medesimi carichi, come prescrive un altro principio di giustizia ed il precetto dello Statuto: il quale principio non diventa attuabile, e cessa di essere nella sua applicazione una norma giusta ed eguale, finchè si lasciano sussistere quelle mostruose disuguaglianze.

Le diverse leggi intorno alle società commerciali ed ai fallimenti imprimono una direzione ben diversa alle sorti prospere o misere del commercio nei vari paesi di Italia. Le leggi sui diritti civili degli stranieri differenziano di molto nell'Italia superiore e nell'inferiore, cosicchè vi ha questo di singolare che la reciprocità non è dappertutto applicata colle medesime norme in Italia anche verso un solo e medesimo individuo straniero, laddove egli abbia dei diritti da esercitare in una o in un'altra delle provincie italiane.

Altrettanto è a dirsi, per tacer di molti altri argomenti, della esecuzione dei giudicati stranieri. Essa è stata regolata del recente Codice di procedura civile, votato dal Parlamento subalpino in conformità dei veri principii, e dei recenti progressi del diritto internazionale privato, e nel senso cioè che non debbano mai i nostri tribunali riesaminare il fondo delle controversie e nuovamente pronunciare intorno alla giustizia e legalità delle pretese dei litiganti, ma unicamente assicurarsi delle condizioni estrinseche costitutive della cosa giudicata, cioè della competenza del tribunale che ha pronunciato, e del concorso delle forme protettive ed essenziali stabilite nei procedimenti in vigore presso il tribunale straniero; ed inoltre investigare se l'esecuzione di quei giudicati per avventura ripugni al diritto pubblico del nostro paese, od a quei grandi ed immortali principii di morale e di giustizia universale che non hanno patria, ovvero dovrebbero trovarla dappertutto. Ebbene, o signori, se questo medesimo giudicato straniero debba invece eseguirsi in un'altra provincia d'Italia, i tribunali non crederanno doversi circoscrivere in questo semplice giudizio che si appella di *delibazione*; ma la giurisprudenza oscillerà, come finora si tenne incerta, e probabilmente finiranno i magistrati per attribuirsi piena, pienissima autorità di riesaminare anche

il merito del giudicato e conseguentemente di sostituire la loro pronunziazione a quella del tribunale straniero competente.

Quanto alla diversità dei Codici di procedura civile e dei giudiziali procedimenti, già l'attenzione della Camera nei giorni scorsi fu da me chiamata sopra questo doloroso soggetto; ed essa ha sotto gli occhi una eloquente prova dei deplorabili effetti che quella diversità produce anche nell'ordine dell'unità finanziaria, dappoichè, per questa differenza di forme e sistemi, le tasse di registro e di bollo, apparentemente eguali ed uniformi per tutto lo Stato, in realtà nell'applicazione si sperimentano enormemente disuguali e difformi.

Finalmente osserverò che il danno prodotto da questa varietà di legislazioni è aggravato dalla mole e congerie delle innumerevoli disposizioni particolari, decreti, editti, ordinanze, biglietti regi che compongono le raccolte degli atti di ciascuno dei caduti Governi; sì che potrebbe applicarsi allo stato attuale della legislazione italiana l'espressione adoperata dal Montesquieu rispetto alle antiche leggi francesi, dicendo che chi vi gettasse sopra uno sguardo, vedrebbe una specie di mare immenso e interminato senza sponde. Donde scaturisce ancora un'altra disastrosa conseguenza, cioè che l'impossibilità di aver dominio e conoscenza profonda di tutte le varie legislazioni italiane, e del copioso archivio degli accessori provvedimenti, si converte in arduo ostacolo all'unificazione della magistratura e degli ordini giudiziari; unico rimedio radicale, indispensabile per poter operare una riforma veramente sapiente e nazionale in questa classe di pubblici funzionari, sicchè più non esista una magistratura napoletana, siciliana, toscana o lombarda, ma come una legge ed una giustizia, così v'abbia del pari una sola e splendida magistratura italiana.

Ora nulla di tutto ciò, voi lo vedete, è possibile finchè non sia attuata la unificazione dei Codici. Nello stato presente le parti vecchie che ancora sussistono dell'edificio rappresentano un ammasso informe e confuso di regole tra loro repugnanti.

In Italia più che altrove potrebbe oggi con verità ripetersi quel famoso detto del Pascal; « giustizia al di qua ed ingiustizia al di là di un ruscello; » perchè le medesime cose ed azioni sono giuste od ingiuste, permesse o vietate, producono effetti di una o di altra specie e gravità, secondochè si passi il Ticino od il Garigliano.

Ma che diremo, o signori, delle parti nuove della legislazione di recente introdotte in parecchie delle provincie italiane? Voi sapete che, senza parlare del Codice penale militare e degli ordinamenti della marina, dei quali la pronta ed immediata unificazione era imposta da manifesta necessità dal primo momento in cui una fu la bandiera che guidò le forze della nazione, anche il Codice penale comune subalpino ed il relativo Codice di procedura penale sono stati introdotti in quasi tutte le provincie dello Stato; in alcune di esse anche il Codice civile Albertino e quello di procedura civile del 1859.

TORNATA DEL 13 LUGLIO

Ricerchiamo adunque le conseguenze derivate da questa parziale anticipazione dell'unità legislativa, il cui saggio e pieno conseguimento è nei voti della nazione. Dicasi la verità intiera. E l'opinione che esprimerò non può essere sospetta nella mia bocca; dappoichè son io stesso, per la parte che mi toccò di prendere nell'amministrazione delle provincie napoletane, uno dei creduti colpevoli della introduzione del Codice penale e del Codice di procedura penale del 1859 nelle provincie medesime.

Non io negherò lode alla precedente codificazione penale napoletana, opera di grande miglioramento dei corrispondenti Codici francesi, dovuta al concorso di dotti ed insigni giureconsulti del paese. Loro concittadino ed ammiratore, educato io stesso negli studi della napoletana codificazione, dovei anzi porri in guardia contro una naturale propensione di simpatia e di affetto. Ma, pagato questo tributo, è mestieri colla fredda ragione esaminare se fosse ammissibile che lo Stato non avesse soltanto varietà di legislazione nel diritto privato, ma difettasse altresì di un solo diritto pubblico; e presto si verrà nel convincimento che era impossibile lasciare sussistere, anche solo transitoriamente Codici, i quali punivano con atroci pene la bestemmia e qualunque offesa alla divinità; che prodigavano la pena di morte; che incriminavano qualunque associazione che non fosse autorizzata dal Governo; che non contenevano e non potevano contenere sanzioni protettrici della libertà e dei diritti politici più sacri e preziosi; che oramai appartenevano a tutti i cittadini; Codici infine che non ammettevano l'istituzione dei giurati, che noi crediamo prima e potentissima salvaguardia di libertà.

Io dunque sono ben lontano dall'essere pentito di ciò che si fece con maturità di discussione e con l'assentimento di una Commissione, cui ebbi l'onore di presiedere, composta di eminenti giureconsulti e magistrati di quelle provincie, e godo che gli effetti del mutamento non siano tornati dannosi.

Ma non dobbiamo, o signori, dimenticare una circostanza essenzialissima: in nessuna provincia, e tanto meno in Napoli, questi Codici furono introdotti altrimenti, se non colla espressa condizione e sotto il titolo di essere Codici provvisori, che dovessero aver vigore soltanto in un periodo più o meno lungo di transizione, attesa l'impossibilità di studiare e creare nell'urgenza del momento novelli Codici che reggessero tutta la nazione o d'intraprendere l'ingrato ed inutile lavoro di rivedere e modificare i vari Codici provinciali esistenti, ed in vicino tempo destinati a perire.

Ora quella promessa debbe rimanere una verità; non debbesi permettere che agli occhi delle popolazioni prenda aspetto di un vano inganno ed artificio del potere, e perciò io porto opinione che sia dovere del Parlamento e del Governo di abbreviare per quanto è possibile questo periodo transitorio e di mettersi in grado di pronunziare l'abrogazione di quei Codici subalpini, la cui temporanea introduzione fu imposta da inesorabile politica necessità.

Codesti Codici, a mio avviso, contengono un doppio svantaggio.

Primamente nessuno di essi è stato approvato dal potere legislativo, nè illuminato della luce della discussione parlamentare; quindi a somiglianti Codici manca il primo ed il più legittimo titolo d'autorità, il più alto e venerato prestigio che possa raccomandarne l'osservanza alle moltitudini.

In secondo luogo hanno il difetto di essere importazione da una in altre provincie d'Italia. Malgrado la riconoscenza di cui tutti gl'Italiani hanno obbligo sacro verso questo nobile e generoso Piemonte, pure non si cangiano le leggi naturali e storiche della vita dei popoli, e per una di queste leggi nulla più offende ed irrita la suscettività delle popolazioni, l'orgoglio di coloro che sono o si credono sapienti, le abitudini, le vanità, i pregiudizi stessi delle classi influenti e riottose che popolano la curia; nulla meglio attribuisce ad una fraterna associazione l'aspetto ingiurioso e bugiardo della conquista quanto il doversi sottomettere ad un corpo di leggi bell'e fatte, che vengano importate da un altro paese, e che debbano durevolmente sussistere.

Non vi è, o signori, che il concorso di tutte le volontà nazionali; che possa avere in Italia la forza e le autorità necessarie per annullare e distruggere irrevocabilmente le codificazioni provinciali. L'esperienza ne fu fatta già in Francia. Voi sapete come, anche sotto un assoluto reggimento, vani rimasero gli sforzi dell'Hôpital e del Lamoignon per abrogare e ridurre ad uniformità le 180 costumanze francesi, benchè esse, imperando sopra angusti raggi di territorio, dovessero avere tanto minor credito dei Codici delle due Sicilie, della Toscana, degli Stati sardi, di Modena, di Parma. Ma tutte le resistenze cessarono dinanzi alla volontà collettiva della nazione francese, espressa autorevolmente dai decreti delle sue Assemblee. La sola volontà nazionale, manifestata con gli ordini rappresentativi, può trionfare di tutti gli ostacoli, può tutto livellare ed armonizzare; essa sola può sostituire ai molti Codici un Codice generale ed unico, invocando il principio sacro, a cui nessuno può far contrasto, dell'eguaglianza assoluta di diritto fra tutti i cittadini che compongono una sola e medesima nazione.

Il presente stato di cose deve adunque in Italia al più presto cessare. Deve cessare per meglio cementare la concordia nazionale; deve cessare perchè sia tolto una volta il pretesto di ripetere la volgare ed irritante frase che si è voluto *piemontizzare* l'Italia; deve cessare a decoro e vantaggio di questa stessa nobilissima antica provincia del reame, alla quale vuolsi conservare puro ed intatto innanzi al popolo italiano fatto libero, innanzi all'Europa, innanzi alla posterità, il merito dei grandi sacrifici durati per sostenere con audace e disinteressata iniziativa la causa della redenzione e ricostituzione dell'italica nazionalità e nei Consigli della diplomazia e nei sanguinosi campi di battaglia. Non è giusto che il Piemonte, per l'apparente egemonia significata dalla momentanea introduzione dei suoi Codici

nelle altre provincie della penisola, raccolga da molti degl'Italiani piuttosto freddezza ed ingratitudine che meritata corrispondenza di fraterni affetti.

Queste considerazioni, o signori, non potevano sfuggire all'attenzione del Governo. Colgo anzi volentieri l'occasione di tributare i più giusti e sinceri encomi a due illustri giureconsulti che tennero successivamente il portafoglio della giustizia, membri di questa Camera, e che mi glorio di avere avuti a compagni da lunghi anni nel foro subalpino, splendido campo della loro riconosciuta valentia nelle discipline giuridiche.

Era appena cominciata la grande opera delle annessioni, credo anzi che non fossero ancora, dirò così, sanzionate con l'accettazione quelle della Toscana e dell'Emilia, quando imprendeva i suoi lavori una Commissione nominata coll'incarico di preparare il progetto di un Codice civile per tutto il novello regno. Ma quel ministro guardasigilli essendo presto uscito d'ufficio, il suo successore si adoperò perchè un'altra Commissione, la quale lavorava in Bologna intorno alle modificazioni che potessero introdursi nel Codice civile Albertino per applicarlo all'Emilia, e parimente il Governo provvisorio della Toscana che era sul punto d'intraprendere somiglianti studi, riguardassero i loro lavori come semplicemente preparatorii, e delegassero alcuni dei più reputati magistrati e giureconsulti dell'Emilia e della Toscana, i quali aggiungendosi alla Commissione legislativa raccolta in Torino, tutti mettessero insieme la opera loro ed i loro studi, onde riuscire a comporre un progetto di Codice civile generale per tutte le provincie italiane felicemente aggregate.

Quella benemerita Commissione sostenne un lavoro grave e coscienzioso per due o tre mesi; e mi piace soprattutto di rendere questo tributo ai suoi membri della Toscana e dell'Emilia, i quali abbandonata ogni altra cura, rimasero assiduamente con noi per prender parte a questo lungo e penoso lavoro.

Dopo ostinati studi, dopo interminabili conferenze, dopo essersi consacrato, specialmente all'avvicinarsi dell'apertura del Parlamento, di e notte all'opera, il progetto del Codice civile fu portato a compimento e presentato all'esame del Parlamento. Se non che, essendo stata assai breve quella Sessione parlamentare, si volle approfittare dell'intervallo di tempo per trasmettere quel progetto a tutti i collegi dell'alta magistratura, per interrogarli, seguendo così un esempio imitabile, e adoperando un mezzo efficacissimo, perchè l'esperienza pratica dei magistrati e la paziente discussione di tanti e sì diversi corpi giudiziari che erano in grado di osservare e conoscere da vicino i bisogni speciali delle varie provincie, non facessero difetto a quest'opera nazionale.

Quasi tutte le Corti si dedicarono alacremente all'esame di questo progetto, e furono stampati i loro voti che costituiscono una mole considerevole di materiali importantissimi di una nuova e finale revisione. Ma più tardi ad un tratto questo progetto fu abbandonato. Si cercò di accreditare l'idea che l'intraprendere un Codice

nuovo e, per così dire, originale, fosse impedimento alla prontezza con cui si riconosceva doversi l'Italia provvedere di codificazione unica ed uniforme. Ed allora prese a vagheggiarsi un altro divisamento, quello cioè che fosse preferibile un Codice di semplice compilazione, e per avventura l'adozione del Codice Napoleone, il quale con l'introduzione di non molte e leggere modificazioni assai più agevolmente potesse essere dalle nostre Assemblee quasi di confidenza accettato.

Con tale intendimento l'illustre ministro Cassinis faceva preparare un secondo progetto, al quale poi, per lo scioglimento di quel Ministero, tenne dietro un terzo progetto non molto dissimile per cura di quel medesimo primo giureconsulto a cui nuovamente erano stati affidati i sigilli dello Stato; per modo che già esistono tre diversi progetti di Codice civile: il primo elaborato da una numerosa Commissione composta di giureconsulti subalpini, lombardi, dell'Emilia, della Toscana; un secondo ed un terzo elaborati nel Ministero della giustizia, entrambi posti a stampa, ma solamente l'ultimo distribuito e presentato al Parlamento.

La magistratura fu interrogata anche nelle provincie napoletane e siciliane, dopo la felice aggregazione del mezzogiorno d'Italia; e quelle magistrature risposero cominciando alcune ad inviare i loro lavori; ma questi studi rimasero sospesi con l'abbandono del primo progetto; cosicchè finora le diverse magistrature italiane sono state consultate, ed hanno potuto emettere i loro pareri sopra la riforma della codificazione civile italiana, ma questi tuttavia mancano da parte delle sole magistrature di Napoli e di Sicilia.

Ora, o signori, per quanto grande sia la mia venerazione verso gli egregi uomini che si consacrarono alla preparazione di questi progetti, ciascun dei quali potrebbe al certo ricevere dagli studi del Parlamento profonde e sostanziali modificazioni, io spero che il patriottismo dei loro iniziatori mi assolverà rendendo giustizia alle mie intenzioni, e mi permetterà di francamente esprimere il dubbio se l'indirizzo pratico che fu adottato per riuscire a dotare l'Italia di una codificazione uniforme sia stato il migliore.

La prima volta si pose in fronte al progetto elaborato da quella Commissione il titolo troppo modesto di *Revisione del Codice civile Albertino*; il che non faceva del tutto cessare quegli inconvenienti politici che poco innanzi ho additati. Gli altri progetti poi si annunziavano come nient'altro che il Codice francese, emendato con alcune modificazioni in esso introdotte.

Ora io sono, o signori, fermamente convinto che qualunque proposta per cui l'Italia dovesse adottare umilmente anche il più stupendo e commendevole dei Codici stranieri, quale si è senza alcun dubbio il Codice Napoleone, limitandosi ad apportarvi modeste modificazioni, dovrebbe essere respinta non solo pel sentimento del nostro dovere, ma anche per un sentimento di nazionale dignità.

Innanzitutto ogni Codice non ha solamente rapporti colla civiltà generale, ma ne ha o dovrebbe averne colla

TORNATA DEL 13 LUGLIO

civiltà particolare di ciascun popolo, coi suoi costumi e bisogni, colle sue tradizioni, colle sue aspirazioni; e coloro che vengono dicendoci che un Codice civile nulla può contenere di nuovo ed originale e non può sostanzialmente discostarsi dal Codice Napoleone, giudicano troppo superficialmente, e con la mente preoccupata dal ricordo delle servili adozioni di quel Codice nei vari paesi d'Europa in un'epoca di conquiste e di servitù.

È antica, ma sempre profondamente vera la distinzione tra la bontà assoluta e la relativa delle leggi. Se nel Codice Napoleone troviamo espresse ed applicate sapienti regole generali di giustizia, esse propriamente non appartengono al Codice Napoleone o ad altri Codici; sono principii eterni rivelati dalla ragione umana; e se vogliamo indagare d'onde il Codice Napoleone le abbia copiate ed attinte, dovremmo tornare in casa nostra, ed inchinarci riverenti ai polverosi volumi della sapienza romana, cioè dei nostri progenitori, che furono insegnanti di perizia legislativa al resto del mondo.

Ma pur s'incontra tant'altra parte della codificazione napoleonica, la quale s'informa dalle vecchie costumanze francesi, e ritrae dalle abitudini e dai bisogni particolari di quel gran popolo.

Inoltre, o signori, il Codice francese, di cui Napoleone ha raccolta la gloria, ponendo il suo nome in fronte a quel volume di leggi, era il frutto di annosi studi di una serie di Commissioni, poscia di una triplice discussione in seno al Consiglio di Stato, al Tribunale ed al Corpo legislativo. Come è noto, anche il Codice Napoleone ebbe tre progetti. L'Assemblea costituente e la legislativa avevano posto alla grande opera la mano. La Convenzione aveva adoperato sforzi straordinari per riuscire a compiere l'unificazione legislativa della Francia. Il Direttorio fece anch'esso qualche cosa. Toccò a Bonaparte, in virtù di quella fermezza e vigoria di volontà che non conosceva ostacoli e sapeva trionfarne, dar compimento e vita all'immensa opera prima di lui proposta e preparata. Ma oggi, signori, dopo 62 anni trascorsi da che quel grande monumento legislativo s'innalzò, la Francia stessa, se dovesse dare a sé un Codice, adotterebbe forse il suo proprio Codice, senza radicali e profonde riforme? Mi sia permesso credere di no. Coloro che dicono doversi il Codice Napoleone applicare all'Italia, introducendovi alcune modificazioni più o meno secondarie, pronunziano, a mio avviso, una formola che potrebbe tutt'al più esser raccomandata dai Francesi perchè lusingatrice del loro orgoglio nazionale; ma assolutamente inaccettabile dagli Italiani, e da qualunque altro popolo indipendente e civile.

Si consideri antitutto lo svolgimento progressivo che hanno avuto le relazioni internazionali; e si conchiuderà che il Codice Napoleone pei nostri giorni è un Codice pregiudicato ed inospitale; pel trattamento che accorda agli stranieri non trovasi più a livello delle nuove idee e dottrine del diritto internazionale privato.

Sotto un altro aspetto quel Codice fu giustamente censurato da un nostro illustre giurista italiano, con

incontrastabile autorità, e con osservazioni alle quali niuno osò mai rispondere e far contrasto. La trasformazione economica operatasi da mezzo secolo e nella scienza e nella vita pratica della società, le tante scoperte e conquiste della industria, il movimento della pubblica e privata ricchezza, i novelli bisogni di ogni sorta rivelati in un periodo di oltre 60 anni, hanno oggimai renduto quel Codice come un vestito non più adatto alla complessione della nuova società, la quale vi si trova dentro per così dire paralizzata ed inceppata. Infatti il Codice francese, al pari di tutti quelli che lo tolsero a modello, disconosce l'importanza immensa che la ricchezza mobiliare oggi ha, e la sua innegabile preponderanza sui possessi immobiliari, quando con cieca fedeltà alle tradizioni del diritto romano si vieta severamente di alienare l'immobile del minore, ancorchè fosse una capanna od un campicello, e si permette invece al tutore di alienare qualunque fortuna e ricchezza mobile; quando si vuole limitata l'inalienabilità della dote soltanto per gl'immobili, e si costringe la giurisprudenza francese a lottare penosamente per estendere quella condizione anche alla dote mobiliare.

Nel titolo *Del prestito* il legislatore autorizza il debitore di un mutuo in danaro a restituire, malgrado l'aumento o la diminuzione delle specie, la stessa somma numerica primitiva in ispecie aventi corso al momento del pagamento, riproducendo così tutti i vecchi errori dei legisti sulla moneta, come se il valore della moneta fosse arbitrario e dipendesse unicamente dal capriccioso comando dei legislatori.

Che più? Continua è l'ingerenza del potere esecutivo in controversie puramente d'interesse privato e domestico, come nelle dispense dall'impedimento dell'età e dal consenso paterno nei matrimoni; attribuzioni meglio riserbate dal Codice sardo alla stessa autorità giudiziaria.

Manca affatto nel Codice Napoleone un sistema di provvide disposizioni pel regolamento delle acque, mentre in questa importantissima materia lo stesso Codice subalpino adottava in pro dell'agricoltura le giuste norme prescritte dagli antichi statuti lombardi, alle quali precipuamente è dovuta la fertilità e la ricchezza di quella nobile provincia.

Quanto all'arresto della persona per debiti civili, fu necessaria in Francia una legge speciale posteriore del 1832 per ridurre il massimo della sua durata a dieci anni, mentre in Italia, come accennai, il Codice Albertino aveva mostrato ben maggiori riguardi all'individuale libertà, ed aveva ridotta già quella durata a non più di cinque anni.

Infine il sistema ipotecario del Codice francese è stato giudicato, e perciò non occorre che io intrattenga sul medesimo la Camera. Non sarebbe possibile agli Italiani di accettare alcuna parte di quel sistema viziosissimo; è indispensabile che nel nostro Codice civile esso sia fondato sopra le nuove e larghe basi dell'assoluta pubblicità e specialità; il che hanno già fatto con eccellente successo alcuni dei vigenti Codici e delle leggi

italiane, specialmente la legge toscana ed il Codice modenese.

Diversamente, o signori, sotto molteplici ed importanti rapporti, anzichè procedere innanzi nel perfezionamento della legislazione, parecchie delle nostre provincie sarebbero condannate a ritornare indietro.

Nè si dica che questi od altri sostanziali cangiamenti si possono e si debbono introdurre nell'applicare all'Italia il Codice Napoleone.

Allora, o signori (intendiamoci bene), dovrà questa rimanere una vuota parola. È forse per facilitare dal Parlamento l'approvazione del nuovo Codice, per ottenere che esso sia votato di confidenza, che si affetterà di chiamarlo il Codice Napoleone?

Ma la verità sarà sempre che non ci sarà presentato il Codice Napoleone, bensì un Codice novello degli Italiani; allorchè tutte queste parti importantissime della legislazione civile avranno ricevuti originali e razionali mutamenti, non rimarranno del Codice Napoleone che un nome consacrato all'immortalità, i supremi ed immutabili principii di giustizia che debbono necessariamente costituire il fondo comune di tutte le civili legislazioni, molte formule legislative copiate dal diritto romano, ed il sistema esteriore ed organico della compilazione, che oramai quasi tutti i Codici seguono, e che certamente non sarà diverso nel novello Codice civile d'Italia.

Un'ultima osservazione mi sia permessa. È facile scorgere nel Codice Napoleone grande e giudizioso studio del passato e del presente; ma è difficile persuadersi che vi risplenda una larga e felice intelligenza dell'avvenire.

Mi basti considerare che, se apriamo il Codice francese e domandiamo qual'è la sorte in esso fatta al diritto d'associazione, e se le società, tutte le società civili, dal momento in cui sono create e costituite per la volontà delle parti e nelle forme dalla legge prescritte, divengano oppur no tante nuove persone morali animate dalla vita giuridica e capaci di diritti e di doveri; pur troppo siam condannati ad avere una risposta o dubbiosa o negativa, mentre, aprendo il Codice austriaco, signori, vi leggiamo scritto che qualunque associazione civile, purchè sia costituita in quel modo che la legge determina, immediatamente diviene una persona morale, che può esercitar diritti ed assumere obbligazioni al pari di ogni persona naturale. Potrei aggiungere una serie di osservazioni di questo genere.

Ora la prima condizione di un buon Codice, specialmente se è destinato a reggere un popolo libero, è quella che sia studiato e concepito in uno scopo di durata e di avvenire. Un Codice non deve certamente mettersi in opposizione coi costumi esistenti e colla parte accettabile dell'eredità del passato, ma deve anzi tutto mostrarsi conscio dei progressi del domani ed anticiparli o per lo meno prepararli, esplicando quanto più largamente sia possibile quei grandi principii di morale e di giustizia universale, di cui la libertà politica non è che l'ultima espressione.

Se dunque, o signori, non possiamo contentarci del modesto compito dell'adozione di qualsivoglia ottimo Codice straniero, soprattutto rammentando che il popolo italiano fu sempre il popolo legislatore per eccellenza, che siamo i nipoti dei Romani, i figli degli uomini meravigliosi che anche dopo la notte tenebrosa del medio evo diffusero l'autorità ed il culto delle leggi in tutta Europa, e non solo delle leggi civili, ma anche delle leggi ecclesiastiche e delle commerciali e marittime; è manifesto che la dovizia delle nostre giuridiche tradizioni, il progresso dei tempi ed anche il genio organizzatore, di cui l'Italia non è povera, ci fanno un debito d'onore di attendere con ardimento e perseveranza all'opera ormai di già inoltrata della elaborazione di un vero Codice nazionale.

Ma non ci spaventiamo, o signori, della vastità e difficoltà dell'impresa; imperocchè non solo dal diritto romano, dal Codice Napoleone e dai tanti Codici italiani e stranieri attingeremo consiglio; ma i lavori di coloro che ci hanno preceduti non debbono andar perduti, e ci appresteranno evidentemente preziose facilitazioni e soccorsi per l'opera che dobbiamo condurre a termine.

Discenderò pertanto ad esporvi qualche pratica avvertenza intorno al metodo di questo lavoro ed ai mezzi opportuni per accelerarlo.

Io penso che dobbiamo proporci un doppio intento.

Primamente il Codice italiano non debbe essere un Codice straniero, nè quello di una o di altra qualunque provincia italiana, riveduto, corretto e migliorato. Soprattutto esso debb'essere il frutto di un'ampia collaborazione nazionale. Fa d'uopo che si sappia, che all'edificio che s'innalza, ogni giureconsulto, ogni cittadino italiano, secondo le sue forze e capacità, è stato ammesso ad apportare la propria pietra. D'altronde solamente in tal guisa si potrà veramente trasfondere in questa legge comune del popolo italiano una cognizione sufficiente dei bisogni, dei costumi e delle ragionevoli opinioni delle varie provincie d'Italia.

In secondo luogo (e quest'altro scopo non è meno importante del primo) è mestieri preparare in modo il progetto da rendere possibile la sua adozione dal Parlamento. E quando adopero questa espressione, intendo di rendere possibile che il Parlamento ragionevolmente rinunci ad una così lunga e minuta discussione del progetto articolo per articolo, come quella che d'ordinario ha luogo nelle altre leggi; dappoichè mi pare indubitabile che, se per avventura si volesse nel Parlamento italiano intraprendere la discussione di ciascuno degli articoli di tutte le parti del Codice, la codificazione italiana si farebbe ancora chi sa per quanti e quanti anni aspettare. Ma noi, o signori, abbiamo in proposito un luminoso ed imitabile esempio che da pochi anni ci somministrava il Parlamento subalpino, il quale ha risposto vittoriosamente alle accuse dei nemici del sistema parlamentare, usi specialmente a rimproverargli l'impotenza a dotare una nazione di Codici reputando impossibile la loro disamina ed approvazione da numerose assemblee.

TORNATA DEL 13 LUGLIO

Il Parlamento subalpino discusse e votò nel 1854 un Codice di procedura civile; vi erano parecchi progetti già preparati; un'ultima Commissione nominata dal Governo fece di essi un ultimo riesame, e, fondendoli, per così dire, insieme, ne cavò un progetto definitivo.

Presentato al Parlamento, fu esaminato da Commissioni numerose create nel seno dell'una e dell'altra Camera, alle quali Commissioni ciascuno dei membri dell'Assemblea era invitato a comunicare a voce e per iscritto tutte quelle osservazioni che sopra qualunque degli articoli del progetto credesse opportune; e lasciando alle Commissioni studiare e deliberare su tutte queste individuali osservazioni e proposte di emendamenti, le Assemblee in certa guisa s'impegnarono moralmente che se non sorgessero questioni di principio, dubbi fondamentali sul sistema stesso del Codice o sopra alcuna delle sue principali istituzioni, si abbandonasse alla cura, alla diligenza, allo studio delle Commissioni composte dei più eminenti giureconsulti delle Assemblee medesime la responsabilità di accettare o rifiutare tutti i mutamenti dei quali si proponesse la introduzione nel progetto governativo.

E mi è grato rammentare che relatore di una di quelle Commissioni nella Camera dei deputati era l'egregio personaggio che abbiamo eletto a nostro presidente, il quale in quell'occasione concorse con operosa abilità al felice successo di quel primo esperimento che vorrei vedere imitato dal Parlamento italiano, cioè di una discussione parlamentare di un Codice, contenuta entro i limiti nei quali è possibile di farla, senza rinunciare all'esame di qualunque proposta di correzioni e miglioramenti, e ad un tempo senza esporre l'armonico sistema di un Codice ad improvvisi mutamenti che potrebbero introdurre, anziché la perfezione, ben più facilmente la confusione ed il disordine. Ora è certo che potremo fare altrettanto nella condizione in cui ver- siamo.

Oramai vi sono tre progetti del Codice civile; di questi ognuno contiene parti commendevoli, ciascuno anzi ha tentato di migliorare i progetti precedenti; vi hanno alcune parti dei tre progetti che sono perfettamente identiche; vi hanno infine i pareri ed i lavori di quasi tutte le magistrature del regno d'Italia, mancando tuttora quelle delle provincie napolitane e siciliane.

Io quindi pregherei il Governo di esaminare se convenisse innanzitutto insistere per avere le risposte ed i pareri della magistratura napolitana e siciliana. Io ciò ritengo indispensabile, non essendo conveniente che si compia un'opera nazionale, che si prepari il Codice il quale dovrà reggere tutta Italia, e che non sieno manifestate le opinioni ed i voti delle Corti di una metà del reame, le quali al certo non mancheranno al debito loro, e gareggeranno di studi e di alacrità con quelle che già trasmisero le loro osservazioni. A conseguire un tale intento potrebbe utilmente dedicarsi il tempo delle vacanze parlamentari.

Ciò fatto, sarà agevolissimo che il ministro guardasigilli volga le sue cure alla disamina di tutte le osserva-

zioni dei magistrati, e ad un'ultima complessiva revisione dei lavori preparatorii dei progetti esistenti, nessuno dei quali io vorrei ripudiato. E questo complemento di lavoro egli potrà fare col concorso di pochi o di molti; ma, a dire il vero, preferirei molti, raccolti da ciascuna delle provincie italiane, comprendendovi specialmente quei giureconsulti membri dell'una e dell'altra Camera, i quali probabilmente dovrebbero più tardi avere dalle Assemblee l'incarico di farne ad esse relazione, perchè questo metodo solo potrà rendere più semplice ed agevole la discussione parlamentare.

Non trattandosi più dell'integrale formazione di un progetto, questi studi complementari potrebbero non richiedere un tempo molto lungo: io credo che due mesi di lavoro assiduo, quotidiano, come quello che fu sostenuto con moltissimo zelo dalla prima Commissione, all'uopo basterebbero. E vorrei altresì che facesse parte essenziale di questi studi l'incarico di aggiungere una specie di esposizione di motivi a ciascuno dei libri o titoli del progetto del novello Codice, dappoiché, o signori, è doveroso il dirlo, non è permesso presentare al Parlamento un progetto di Codice non accompagnato da ampie e luminose relazioni, senza una sola parola che renda ragione delle mutazioni precipue che s'introducono in confronto con le legislazioni preesistenti nelle varie provincie d'Italia. Ma in queste esposizioni dimotivi non dovrebbero oziosamente ripetersi le idee generali che possono leggersi nelle relazioni promesse ai titoli del Codice francese, o ad altre legislazioni ben conosciute; bensì accennare soltanto i motivi dei cambiamenti e delle nuove istituzioni e disposizioni che sia stato necessario introdurre; ed istituire inoltre un conciso paragone delle istituzioni preesistenti nelle varie provincie italiane, per dimostrare alle popolazioni che si propone di cangiare in meglio, e non già spogliare alcuna provincia di ordinamenti sperimentati benefici e raccomandati dall'esperienza.

Quando un simile lavoro fosse nella prossima Sessione presentato al Parlamento, e ciascuna delle due Camere scegliendo nel suo seno una Commissione alquanto numerosa, certamente composta di tutte quelle eminenti specialità a cui debbono deferire con giusta confidenza i rispettivi colleghi dell'Assemblea, nutrirei speranza che la pubblica discussione potesse restringersi unicamente sopra alcune idee generali o sopra mutamenti essenziali e fondamentali che taluno dei membri si credesse in obbligo di riproporre, benchè già stati esaminati una volta dalla Commissione, e quindi noi potremmo compiere senza gravi difficoltà la grand'opera, e dotare forse in due anni l'Italia di una intera codificazione uniforme ed unica.

Crederei doversi cominciare dalla codificazione civile, dappoiché siccome l'urgenza rispetto ad essa è maggiore, la difformità più grande, ed abbiamo veduto come questa difformità anche nella procedura civile sia fonte di conseguenze, sotto altri rapporti, disastrose, non vi è tempo da perdere.

Quanto alla rimanente codificazione, il Codice penale

e quello di procedura penale coll'istituzione dei giurati furono ormai quasi in tutta Italia introdotti; in questa parte adunque il periodo di transizione può ancora, di qualche anno, senza inconvenienti, prolungarsi.

Ma nel preparare un nuovo Codice penale italiano, che sia veramente degno dei concittadini di Pagano, di Beccaria, di Romagnosi, è impossibile che al nostro Parlamento non si presenti l'immensa e lugubre questione della pena di morte. Se vi è problema che nella codificazione italiana possa offrire non lievi difficoltà per la sua soluzione, sarà questo. Abbiamo una provincia italiana, la gentile Toscana, dove la pena di morte da più di 80 anni è sconosciuta, dove si è consumato il felice esperimento che l'umana società può vivere tranquilla, ordinata e morale, senza ricorrere al terribile presidio del legale spargimento del sangue dei nostri simili, dando così una quotidiana smentita al paradossale concetto del mistico De Maistre, a cui parve il carnefice il perno intorno a cui dovesse fatalmente aggirarsi in eterno la macchina sociale, sotto pena di scomporsi e di andare in rovina.

Ora, fin da questo giorno ne faccio solenne dichiarazione, avversario per antico e meditato convincimento della pena di morte, di cui non ho temuto di condannare pubblicamente l'illegittimità per lunghi anni in Napoli dalla cattedra sotto la bieca tirannide, io non darò mai il mio voto ad un Codice penale che introducesse la pena di morte in Toscana, strappandole una delle più gradite riconquiste dell'ultima sua rivoluzione. Invidiare e rapire ad una provincia italiana la più pura e santa delle glorie, quella di potersi reggere ordinatamente senza introdurre nella sua legislazione questa macchia e questo vitupero, sarebbe un atto odioso e sacrilego; sarebbe da parte di tutta la nazione una violenza, secondo le idee ed i miti costumi dei nostri fratelli di Toscana, veramente ingiusta ed intollerabile.

Ma come potrà dunque la pena di morte in alcune provincie italiane ammettersi, ed in altre no? Io spero, o signori, che reintegrata definitivamente la nostra nazionalità, rimossa la cagione delle interne perturbazioni, e procedendo sempre innanzi il popolo italiano nelle vie della moralità, della civiltà e della prosperità, ben presto sia la Toscana in grado di rendere comune questa parte splendissima della sua legislazione a tutto il resto d'Italia.

Ad ogni modo questa discussione, che sarà inevitabilmente oggetto di giuste e profonde meditazioni per le politiche Assemblee, non dovrà cominciare domani, quando il Parlamento volga precipuamente le sue cure alla codificazione civile nella prossima Sessione.

Tali sono, o signori, i miei concetti intorno all'unica codificazione di cui è nostro dovere dotare la patria comune. Ed ora che mi avete concesso di manifestarli, vogliate per un istante considerare come il compimento di questa grande opera sarà non solamente fonte copiosa di civile e morale progresso, di vantaggi economici e di nazionale prosperità; ma produrrà ben anche in Italia

ed in tutta Europa un mirabile effetto politico. Esso non sarà minore di quello che produsse la creazione del Codice Napoleone; dappoichè l'opera nostra, o signori, come ho avvertito, è ancora più ardua.

L'unità francese esisteva già da secoli, fondata dalla monarchia sulle rovine della feudalità; la nostra non esisteva che nelle aspirazioni e nel desiderio di quasi tutti i grandi genii italiani, ma nell'ordine dei fatti ha cominciato soltanto da ieri ad esistere. Inoltre ho già osservato che abbattere e ridurre in polvere gli statuti francesi era cosa ben meno difficile che distruggere otto codificazioni oggi esistenti in Italia.

Ma quanto più l'impresa è malagevole, tanto più sarà glorioso di averla compiuta. E nel giorno in cui il Parlamento italiano decreterà l'abrogazione compiuta di tutti questi Codici provinciali, in cui non esisteranno più, come oggi esistono, al cospetto del diritto nazionale una Lombardia, una Toscana, un Piemonte, Napoli e Sicilia, in cui sparirà con quei Codici dalla società italiana la traccia più profonda che vi abbiano lasciato dinastie nemiche della nazionale indipendenza e libertà; quando il popolo italiano non avrà soltanto una la bandiera, uno il principe, uno l'esercito, ma una la legge e la giustizia; l'Europa ammirerà lo stupendo spettacolo; ed avrà una prova di più che gl'italiani, benchè arrestati con doloroso indugio da impreveduti ostacoli nella loro rivoluzione e nella compiuta ricostituzione, alla quale ardenti anelano, della loro nazionalità, possono tuttavia intraprendere e condurre a fine opere di maturità e di calma, senza altro stimolo che l'amore della patria, ed il desiderio vivissimo e concorde di consolidare, per quanto da essi dipende, la sua indipendenza ed unità.

Non mi resta che domandare scusa alla Camera di averla troppo lungamente intrattenuta, in grazia della gravità dell'argomento; e spero, che l'egregio giureconsulto preposto all'amministrazione della giustizia, che ho ad onore di considerare come mio antico amico, e la cui alta intelligenza ed il patriottismo mi ispirano grande fiducia, provvederà in guisa che questi voti ottengano soddisfazione. Io desidero che la Camera gli lasci grande libertà d'azione; è impossibile tracciare in modo assoluto la via, che egli debba tenere; basta solamente che si acceleri il più prontamente possibile l'opera della nazionale codificazione.

Esistono i lavori preparatorii, bisogna trarne profitto; bisogna inoltre far concorrere a quest'opera tutte le forze della sapienza nazionale; bisogna infine procedere con lo intendimento di prevenire la necessità di lunghe discussioni in Parlamento. Ecco lo scopo. Si lasci al ministro stesso la scelta dei mezzi più idonei a raggiungerlo. Ma che egli non perda un istante di tempo; non riposi mai; tolga il sospetto che Governo e Parlamento pessano mettere in oblio questo supremo bisogno; questo anzi egli riponga in cima dei suoi pensieri; perchè io lo riguardo fra i più imperiosi suoi doveri, e perchè esso può promettergli la più invidiabile delle glorie per un giureconsulto italiano, quella di poter incidere il pro-

TORNATA DEL 13 LUGLIO

prìo nome in piedi di quel nazionale monumento che siamo chiamati ad innalzare. A lui ne faccio sinceramente l'augurio, tanto più volentieri perchè sarà nel tempo stesso un augurio alla mia patria di ottenere prontamente l'adempimento delle sue speranze.

MELCHIORRE. Signori, non è senza una qualche esitanza che io imprendo a parlare dopo la eloquente e faccendissima orazione dell'onorevole Mancini, che mi ha preceduto nella domanda di una codificazione italiana, nella necessità universalmente sentita di un solo Codice del regno.

Io non desidero altro che di avere uno sbeccamento dall'onorevole ministro di grazia e giustizia, nella fiducia che si benignerà fornirlo, sendo cortesissimo.

Con decreto del 6 aprile 1862 si ordinò che nelle provincie napolitane il Codice di procedura penale sancito dalla legge del 20 novembre 1859, e l'ordinamento giudiziario per le stesse provincie, quali furono pubblicati con i decreti del 17 febbraio 1861, dell'abolita luogotenenza, avessero effetto a cominciare dal 1° maggio ultimo; disponendosi inoltre sospesa la parte del detto ordinamento che concerne la gratuita clientela dei poveri, a cui si sarebbe poi provveduto con altro posteriore decreto.

Ora siffatto decreto, che deve provvedere all'istituzione della pubblica clientela, rimane ancora oggi giorno allo stato di desiderio.

Perlocchè si desidera sapere se il Governo effettivamente persista nella prima determinazione di pubblicare questo decreto, che è reclamato dalla massima urgenza ed è atteso con molta impazienza, poichè la gratuita clientela è l'unica istituzione la quale sia rimasta sospesa dopo la pubblicazione del detto decreto, ed assicuro il Ministero e la Camera che interessa moltissimo alle provincie napolitane l'essere assicurate che questo decreto sarà quanto prima pubblicato, secondo la promessa fatta e che non ebbe ancora il suo adempimento.

ROMANO GIUSEPPE. Io mi accordo pienamente col desiderio dell'onorevole mio amico Mancini sulla necessità della unificazione dei Codici italiani come mezzo a compiere quella unità nazionale che noi tutti concordemente aneliamo. Ma appunto per ciò io dissento grandemente da lui sul tempo nel quale questa codificazione debba attuarsi. Imperocchè a me sembra che la smania febbrile dell'unificazione a vapore, alla quale pur troppo abbiamo atteso finora, sia un errore funesto, un potente ostacolo alla unificazione d'Italia. E per vero io veggo che questo modo di procedere, che non è naturale, che oblia quel *festina lente*, che era il consiglio più saggio della prudenza dei padri nostri, oppone tuttoggiorno novelli ostacoli a quel nostro supremo voto. E peggior nostro errore fu il credere che il miglior mezzo di unificare fosse quello di togliere ad un tratto le antiche leggi e di sostituirne delle nuove non fatte per l'imperioso bisogno, ma copiate da quelle del Piemonte o di altri paesi, ed importate nelle nuove provincie.

Questo sistema, o signori, è perfettamente contrario alla politica che tennero i Romani, alla politica con la

quale quei padri nostri conquistarono tutto il mondo. Essi lasciavano ai popoli vinti, che non siamo noi, volentieri riuniti, le loro istituzioni, le loro leggi, le loro consuetudini; perciocchè sapevano che nelle leggi, nelle istituzioni e nelle consuetudini sta l'alterezza di un popolo, stanno le sue affezioni, sta la più gran parte della sua vita.

Ora noi ci siamo appigliati al partito di rovesciare tutto, di voler rifare tutto in un giorno; e ciò, lungi dal favorire la causa dell'unificazione, grandemente la contraria. Diffatti, che cosa è avvenuto? È avvenuto, signori, che prima di questa smania dell'unificazione noi avevamo un'immensa gratitudine, un culto pel nobile e fiero Piemonte, il quale con sforzi inauditi ha creato l'indipendenza d'Italia; ed ora pur troppo, voi non potete meco disconvenirne, vi è sottentrata una specie, non dirò di odio o di reazione, ma certo di una mala contentezza della quale io sono dolentissimo.

Ora, se questi sono i frutti dalla smania con cui si sono volute importare le leggi piemontesi nelle altre provincie, io credo che il voler toccare in questo momento al grande edificio della codificazione sia un atto antipolitico, un atto che accrescerebbe la mala contentezza di quei popoli, un atto che nelle nostre condizioni non possiamo ancora attuare. Ed invero, o signori, quali sono le nostre condizioni? Noi ci agitiamo tutti i giorni in convulsioni febbrili per ottenere il compimento dei nostri voti, per unificare il territorio italiano, per abbracciare i nostri fratelli di Roma e di Venezia.

Per conseguire un tanto scopo noi abbiamo bisogno di riorganizzare le nostre amministrazioni, di equilibrare le nostre finanze: ogni altra cura che ce ne allontani è un delitto. Quando avremo Roma per capitale, quando saremo sul Campidoglio, allora sarà il momento di far le nostre leggi, allora ogni zolla, allora ogni rudero, l'aria stessa della città eterna c'inspireranno quella sapienza legislativa, che dettò leggi al mondo e che per diciotto secoli fece ammirare come ragione scritta i suoi responsi. Sì, o signori, le nostre leggi pubblicate dal Campidoglio avranno quella riverenza che ora non potrebbero avere, saranno nuovamente responsi di civiltà e di progresso a tutto il mondo civile.

Io non disconvegno che la diversità delle leggi nelle provincie di un medesimo Stato generi gravi inconvenienti. Ma l'Inghilterra, paese della libertà e della legalità, ha per le sue tre parti, tre diverse legislazioni confuse e scompigliate in modo da non potersi conoscere; e pure in tanti secoli di quella pace e quella tranquillità che noi non abbiamo, e con tanti dotti e grandi giureconsulti, non si è affrettata a riformare quella farragine di leggi, perchè sa quale opera ardua e delicata sia il porre mano a sì grande edificio.

Opporrò altresì all'immediata unificazione dei nostri Codici alcune osservazioni scientifiche.

I Parlamenti possono votare, ma non formare i Codici; ed il mio egregio amico espressamente ne conveniva. Ma nell'attuale stato del nostro Parlamento, in cui siamo per la più parte nuovi al difficile compito, nelle

attuali nostre condizioni non potremmo fare dei novelli Codici una discussione così pacata e così serena come la grande opera richiede.

Si dice che i progetti già presentati, che la splendida face del romano diritto, e le legislazioni comparate di tutta Europa possono essere di grande aiuto e di sussidio ai nostri lavori.

Ma non pare che fosse così; imperocchè quasi tutte le legislazioni moderne europee sono state calcate sul tipo del Codice Napoleone, ed il Codice Napoleone, modello di progresso e di sapienza civile per il tempo in cui nacque, non è più adattato ai bisogni dell'attuale civiltà.

Tutti i dotti hanno rinvenuto in quel Codice un grave difetto per la mancanza di una ragione di metodo scientifica. Tutti convengono che quel Codice, elaborato prima che nascessero i due grandi fattori della presente civiltà, la scoperta del vapore ed il progresso della scienza economica, non potè giovare di questi due grandi elementi, di cui devesi oramai valere ogni nuova legislazione.

Sì, la scoperta del vapore e dell'elettricismo ci costringono a modificare tutti i periodi che informano l'attuale economia dei nostri Codici, ci obbligano a modificare radicalmente il sistema delle prescrizioni, sistema assurdo, perchè ritiene che trent'anni di quest'epoca sieno uguali ai trent'anni dei cintuli Cetei. Ma chi non vede quale enorme differenza vi sia, e come il decorrimento del tempo fosse ora assai più significativo che non era nei tempi romani? E qui siamo concesso osservare come dall'attuale ordinamento delle prescrizioni dipende l'impossibilità di avere un buon sistema ipotecario. Ed inverso, che cosa ha fatto il Codice Napoleone adottando le prescrizioni romane? Ha avvinto di lacci inestricabili il passaggio delle proprietà, e poi scordando quei lacci, ha preteso di renderlo libero e procacciargli un rapido corso col sistema ipotecario.

L'elemento della pubblica economia ha reso ancor necessaria una riforma generale di tutti i Codici, essendo che le nuove sorgenti della ricchezza e della sua distribuzione, i nuovi principii svolti dalla scienza economica, e le nostre libere istituzioni portano la necessità di dover considerare a nuovi elementi, a nuovi principii, ed a ben altri interessi o non attesi o non conosciuti o non voluti nel tempo in cui il Codice Napoleone nasceva. I filosofi ed i pubblicisti hanno a gara protestato contro la misera condizione della parte più laboriosa del popolo; ma le loro proteste o non sono mai giunte all'orecchio o non han trovato la via del cuore dei legislatori. Bisogna che un nuovo Codice che si farà in Italia, sia modello di umanità a tutte le genti civili, bisogna che il nuovo legislatore consulti questi nuovi e grandiosi fattori dei nostri destini, che s'ispiri ad essi; e stenda una mano soccorrevole al misero ed all'infelice, sì che possano aver modo da svolgere le loro attitudini fisiche e morali e divenire utili a se stessi ed all'ordine sociale.

Ora siamo noi in condizione di poter pacatamente studiare un'opera così colossale? Il mio egregio amico lo

diceva egli stesso, che era cosa difficilissima ed irta di grandi malagevolezze. Ma, diceva egli, la nostra gloria sarà per questo maggiore. Ed io gli ripeto che sarà più utile e più glorioso occuparsi prima delle leggi organiche d'interna amministrazione, e quando saremo assisi sul Campidoglio, allora coloro che avranno l'onore di rappresentare il paese col medesimo patriottismo, e, come io auguro alla patria nostra, con maggiori lumi, penseranno a dotare l'Italia della maggiore delle sue glorie, di Codici che corrispondano ai bisogni della moderna civiltà, e siano degni dei padri nostri e dell'Italia risorta a più splendidi e più duraturi destini. Il perchè io prego l'onorevole guardasigilli a non precipitare una opera così gigantesca in questi supremi momenti.

REGNOLI. Io aveva chiesta la parola per aggiungere alcune osservazioni a quelle dell'onorevole Mancini, ed associarmi alle sue sollecitazioni al ministro di grazia e giustizia. Ma le parole testè pronunziate dall'onorevole Romano mi obbligano a deviare per un momento dal mio primo proposito ed a premettere alcune considerazioni che non consuonano certo con quelle che avete testè udite.

Io credo che sia necessario per l'Italia avere un solo Codice civile. Credo che l'unità italiana non solo debba essere consacrata dall'unico Statuto politico, ma dall'uniformità nelle leggi civili, perchè le leggi civili sono l'espressione del diritto comune, dei quotidiani e incessanti rapporti dei cittadini fra loro. Non è possibile che l'Italia sia fortemente unificata, se i diritti delle persone, i diritti di cittadinanza, i diritti della famiglia e quelli di successione, sono diversamente sanciti nelle sue varie parti. Epperò stimo che non solo sia necessità, ma necessità urgente che cessi questo stato anormale in cui si trovano le singole provincie italiane da due o tre anni a questa parte. Quantunque la nazione debba intendere con tutte le sue forze, e ancor più efficacemente, più animosamente di quello che non faccia attualmente, a completare la sua unità politica, non per ciò deve essa omettere di fare tutto ciò che nell'ordine amministrativo e nell'ordine legislativo può consolidare quest'unità; perchè non basta che si proclami l'unità d'Italia se l'unità stessa non è rassodata da altre leggi che la cementino e consacrino.

Per conseguenza io credo che le leggi attuali vigenti in Italia, le quali in gran parte non sono già, come avvisa l'onorevole Romano, il risultato, nelle singole provincie, delle tradizioni, delle abitudini, dei bisogni dei singoli popoli italiani, ma leggi che nella massima parte furono dettate o imposte dai Governi stranieri o domestici che hanno retti quei popoli; credo, dico, che queste leggi debbano sparire e dar luogo ad un Codice veramente nazionale. Esso sarà il primo Codice il quale emani dalla volontà della nazione, e possa considerarsi come l'espressione delle sue tradizioni, dei suoi bisogni, delle sue aspirazioni.

Per questi motivi io non posso convenire colle gravi osservazioni dell'onorevole Romano; per questi motivi credo che non si abbia da attendere di compilare il Co-

TORNATA DEL 13 LUGLIO

dice italiano a Roma, mentre vediamo che ogni giorno pur troppo si allontana o certo non si avvicina questo momento che desideriamo tutti si affretti, e che quindi dovremmo indefinitamente ritardare questo beneficio alle popolazioni italiane. Ed anzi ritengo che nello stato attuale delle nostre condizioni politiche è *dovere* del Governo italiano di dare un Codice civile all'Italia. E a mio avviso, solo i mutamenti avvenuti nei Ministeri che in questi anni si sono succeduti nel Governo del regno d'Italia possono forse fornire un motivo, una sufficiente scusa, che giustifichi il perchè non sia ancora questo progetto stato sottoposto allo studio dei rappresentanti d'Italia, al primo Parlamento italiano. Ma non parmi che si possa ora indugiare ulteriormente, perchè io porto opinione, lo ripeto, che non sia reale ed efficace un mutamento politico se non è accompagnato da quelle mutazioni nell'ordine civile le quali sono indizio della civiltà, del progresso, e specialmente delle prevalenti idee liberali di un popolo.

Se un'altra nazione, per esempio, di Oriente o di altra parte, si rivendicasse oggi in libertà, si sottraesse dalla soggezione di Turchia o d'Austria, questa nazione potrebbe forse rimettere ad altri tempi la formazione delle sue leggi civili. Le basterebbe quasi l'appagare il sentimento nazionale. Ma l'Italia è nazione che, non solo ha bisogno d'indipendenza e di unità, ma è nazione grandemente civile, e che insieme a quelle ha bisogno di libertà, di ordinamenti e di leggi civili; di leggi civili, che fin da antico e sempre l'umanità vide nascere e crescere, come in sua sede, in questa terra italiana.

Si citava l'esempio dell'Inghilterra. Io, per parte mia, rispetto le opinioni altrui, ma abborro la diversità delle leggi e delle consuetudini in materia civile, quando trattasi di una stessa nazione.

L'Inghilterra e le popolazioni germaniche ebbero costumi e civiltà assai diversa dalla latina, e più naturalmente poterono reggersi con consuetudini diverse, esse che non ebbero leggi scritte. Ma a noi che abbiamo il *diritto romano*, fonte perenne del diritto scritto, non si addice reggerci per consuetudini.

Noi che abbiamo il diritto romano, creazione di questa Italia e sua gloria, noi non possiamo rinunziarvi; noi abbiamo la ventura di avere un'unica legislazione, un unico fonte di essa, che è lo stesso diritto romano. Non si deve dunque che formulare più o meno propriamente, con quelle aggiunte che la civiltà ed i progressi della scienza hanno suggerito, un Codice nazionale, desumendolo dal diritto romano e profittando dei progressi della scienza, anzi delle scienze. E qui mi pare che l'onorevole Romano non sia in coerenza con quanto disse da principio; imperocchè, se egli, uomo liberale qual è, trova in genere la legge civile attuale insufficiente ad esprimere i bisogni della moderna civiltà, perchè i progressi nelle scienze naturali, e specialmente nella chimica e nella fisica, hanno portata la necessità di non pochi mutamenti, da questo stesso egli vede la necessità che si muti in varie epoche la legislazione

civile, almeno in quelle parti in cui le nuove scoperte o il progresso materiale esigono questi mutamenti.

Io non aggiungerò altre parole su questo argomento. Ripeterò solo che credo una necessità per la nazione che si affretti questa compilazione del Codice civile, e che esso si sottoponga al Parlamento italiano, affinché la nazione non solo vegga mutato il nome e l'indole del Governo, non solo sia *una* politicamente, ma fruisca i benefici di questa unificazione, di questa unità, di questo mutamento politico.

I risultati benefici delle grandi rivoluzioni nazionali e liberali debbono consistere e tradursi in fatti materiali, e specialmente nelle migliorate leggi civili.

Vengo ora a dire poche parole in quanto all'altra osservazione speciale che mi era proposto da principio di soggiungere alle osservazioni state fatte dall'onorevole Mancini.

Se vi è provincia in Italia la quale senta bisogno estremo che si affretti questo lavoro, che si pubblichi il Codice civile italiano, sono quelle provincie a cui io appartengo, sono le provincie che ebbero la sventura di essere rette da Governo clericale. Noi, signori, per una serie, non dirò di equivoci, ma di avvenimenti succeduti in questi ultimi anni, siamo colà in una condizione non solo triste, ma singolarissima, in cui non si trova alcun'altra parte d'Italia. Almeno la Lombardia, e Parma e Modena, e le provincie napoletane e siciliane hanno o buoni e discreti Codici, che di poco si differenziano dal Codice francese loro tipo, o potrebbero attendere con più pazienza. Ma in Romagna non abbiamo conservata la precedente legislazione, che era composta del diritto comune alterato dal pontificio; non abbiamo legge che sia propriamente nostra, e da due anni siamo ivi retti da Codice sardo antico. Io non posso a meno di chiamare l'attenzione del Ministero su questo proposito.

Nel 1859, come in qualunque tempo in cui quelle provincie scossero la dominazione pontificia, non parve loro di compiere il movimento e mutamento politico se non colla pubblicazione di leggi civili liberali. Nel 1859 perciò fu pubblicato il Codice Napoleone, almeno come Codice provvisorio, fino a che si potesse essere retti da un Codice italiano. Il governatore Farini, sulla fine di quell'anno, essendo vicina l'annessione, ed essendo certo che in Piemonte si era posto mano a correggere e riformare il Codice sardo, volle fare opera simile; e anche per ragioni politiche, per preparare l'unificazione, pubblicò colà il Codice sardo, ma dichiarò in pari tempo che esso sarebbe andato in attività solamente colle riforme che fossero state suggerite e che furono infatti formulate da una Commissione legislativa da lui nominata. L'annessione dell'Emilia fu affrettata; il Parlamento dell'alta Italia, che successe al subalpino, decretava in una sua seduta che fosse attivato il Codice sardo in quelle provincie, nelle Romagne, e poscia lo fu pure nelle Marche e nell'Umbria. Ma avvenne questo fatto singolare, che fu pubblicato senza che quelle riforme avessero luogo, e senza le quali non si doveva attivare il Codice sardo.

La Camera respinse, per motivo che non conosceva quelle riforme, la proposta fatta in quel senso da me e da altri onorevoli miei colleghi. E ci si diè il Codice sardo antico come fu pubblicato nel 1837. Essa respinse perfino la proposta da me fatta di togliere nelle successioni ogni differenza tra i sessi, per la ragione, si disse allora, che siccome sarebbe dovuto cessare anche in Piemonte quel così detto diritto di *subingresso*, sarebbe poi anche cessato in quelle provincie! Qui, dove già esisteva da tanto tempo, poteva esser minor male se si differiva la correzione; ma da noi, che era legge nuova e pubblicata nell'epoca del risorgimento, voleva essere riformata.

Io quindi, per queste considerazioni più speciali per quelle provincie, prego il ministro di affrettare la presentazione del Codice civile, perchè in nessuna provincia il bisogno ne è sentito come da noi, ove fu doloroso che il Codice sardo non fosse accompagnato da quelle riforme senza di cui non poteva far buona prova, nè può bastare ai bisogni di quelle provincie.

Mi associo in tutto il resto alle osservazioni dell'onorevole Mancini, e oltre le suddette speciali ragioni, insisto perchè si affretti la presentazione al Parlamento di questo Codice, senza del che non reputo possa dirsi completa e salda l'unità della patria nostra.

FICA. Dirò pochissime parole, poichè amando i risultamenti positivi anzichè le utopie, io credo che non si possa, in questo momento, parlare affatto di un'unica codificazione per l'Italia.

Oltre le difficoltà grandissime che si incontrano nello stabilire una codificazione, ve ne sono di quelle tutte speciali e particolari quando si tratta di riformare Codici moderni e di amalgamarli insieme, e di trarne una legislazione comune, applicabile a tutta la penisola italiana; ed è poi pressochè impossibile il discutere un intero Codice in un'Assemblea politica. Perciò io, lungi dal pregare l'onorevole guardasigilli a sollecitare la presentazione di un progetto di Codice che vorrei bene studiato e maturato dopo consultati i bisogni della popolazione, lo pregherei a vedere se non fosse possibile portare la mano riformatrice in quelle parti di legislazione che sono inconciliabili collo Statuto, e che sono avverse alla libertà. Mi permetterei di ricordargli che nelle provincie meridionali la legislazione dell'arresto personale, per esempio, è tale che non può più confarsi coi principii di libertà che ci reggono, poichè l'arresto personale può pattuirsi per minima somma e durare per tutta la vita del debitore.

Io ricorderò quindi all'onorevole guardasigilli di osservare quali disposizioni del Codice Albertino potessero applicarsi nelle provincie meridionali e per l'arresto personale e per le servitù relative alla condotta delle acque inservienti alla irrigazione.

Lo pregherei anche di osservare che vi è qualche disposizione nelle leggi civili vigenti nelle provincie meridionali la quale meriterebbe di essere sollecitamente riformata, perchè contraria alla libertà di coscienza; tale è quella relativa al matrimonio, che è subordinato

essenzialmente alla celebrazione di esso avanti alla Chiesa, secondo è stabilito dal Concilio di Trento, locchè rende impossibili i matrimoni misti ed i matrimoni degli acattolici.

Io vorrei che a questo modo si esaminassero in ciascuna legislazione quelle parti che richieggono più urgente riforma e che in queste parti si portasse, per quanto è possibile, l'unificazione, lasciando a tempi più quieti e più tranquilli la formazione di un Codice unico per tutta Italia. (*Bravo!*)

PRESIDENTE. Il deputato Mancini ha facoltà di parlare.

MANCINI. Alle osservazioni dell'onorevole Romano ha già in parte risposto l'onorevole Regnoli. Ma anche a me vorrà permettersi di aggiungere che l'assunto da lui sostenuto, per verità sembrami involgere una specie di contraddizione.

Egli ha menato doglianza dell'unificazione che diss fatta a vapore; ha detto che senza di questa un'ara di gratitudine arderebbe nel petto di tutti gli abitanti delle provincie meridionali verso il Piemonte; ha annunziato esservi della mala contentezza derivante dall'asmania con cui furono nelle provincie meridionali introdotte alcune parti delle codificazioni dell'Italia settentrionale: e quando sorge in questa Camera una proposta, che tende precisamente a sostituire a queste leggi colà importate altri Codici che saranno discussi e votati dai rappresentanti di tutta la nazione, dai deputati di quelle stesse provincie raccolti in Parlamento frutto delle nostre discussioni e deliberazioni, manifestazione dell'opinione e della coscienza nazionale. Egli si oppone? O io non comprendo, o certamente la conseguenza è in aperta contraddizione con le premesse.

Egli ha citato l'esempio dei Romani e dell'Inghilterra ed ha cominciato per ripeterci, con tutti gli storici della grandezza e della decadenza di Roma, come fosse politica di quel gran popolo conservare alle vinte nazioni proprie leggi. Ma l'onorevole Romano non ignora che questa fosse la politica dei Romani verso nazioni a Roma straniere; e certamente saggia doveva considerare quella politica, anzi comandata dalla naturale necessità delle cose, ripugnando alle leggi della vita e dello sviluppo dell'umanità secondo giustizia che un popolo vincitore portasse violentemente nel seno di tante nazioni straniere, che avevano costumi, educazione, ragione, tradizioni diverse, leggi che non erano il portato della loro indigena civiltà.

Ora, qual cosa può essere di comune tra la condizione degli antichi conquistatori di Roma e quella degli Italiani moderni, unicamente intenti alla ricostituzione della propria nazionalità? O forse vorrebbe dirsi che una provincia d'Italia è straniera all'altra, così come era verso i Romani le regioni da essi soggiogate con la irresistibile possanza delle loro armi? È impossibile che sia nel pensiero dell'onorevole Romano, di cui conosco l'amore all'Italia; ma riconosca egli dunque come l'esempio da lui addotto non poteva essere opportunamente invocato.

L'onorevole Regnoli ha fatto qualche osservazione riguardo all'Inghilterra; ma io che sono caldo ammiratore delle istituzioni politiche e delle moderne riforme economiche che levarono tant'alto il nome britannico, io che ho sempre scolpito nell'animo il detto memorabile di Montesquieu, che il popolo inglese è quello che meglio di tutti seppe usare di tre grandi cose: della religione, della libertà e del commercio, confesso che non sono menomamente ammiratore del vecchio e barocco mosaico della sua civile legislazione e giurisprudenza che ormai è condannata dall'opinione e dal consentimento di tutta Europa, che rappresenta un punto oscuro e quasi barbaro nel luminoso quadro del sistema sociale di quella nazione gloriosa e grande.

Questo mio concetto oggi è diviso anche dai più illustri giureconsulti d'Inghilterra; e mi basti rammentare che lord Brougham, da molti anni a capo di una associazione di operosi giureconsulti, non fa che preparare in tal senso l'opinione pubblica, la quale presso gl'Inglesi debb'essere convinta ed illuminata avanti che le riforme dei vecchi istituti ottengano autorità di legge. Sarebbe molto meravigliato certamente il Brougham e con esso sarebbero i dotti giureconsulti che gli fanno corona, all'udire che in quest'Aula si tributano elogi allo stato difforme e confuso della legislazione inglese che essi sarebbero bramosi di riformare e codificare.

Se vogliamo sapere quali sono i risultati pratici che essa produce, andiamo a chiederlo a tutti coloro che hanno la sventura di litigare in Inghilterra; per essi lo scoprire chi in faccia a quelle leggi abbia ragione, e chi abbia torto, è un problema dei più astrusi che si possano mai proporre; e venire a capo di ottenere una pronunciazione di magistrati che guarentisca i diritti e faccia trionfare la giustizia, è opera lunga, dispendiosa, e quasi privilegio riserbato ai soli ricchi, cioè ad una piccola parte, ed alla men bisognosa della nazione, appunto perchè fa d'uopo di andar a cercare la soluzione di quel problema...

CHIAVES. Domando la parola per una mozione d'ordine.

MANCINI... nei volumi innumerevoli che compongono i precedenti della inglese giurisprudenza.

Ora, io domando, o signori, se in un'Assemblea italiana dobbiamo sentirci quasi proporre a modello un tale stato di cose, e in certa guisa far credere che vi sia chi ripugni dal voto, che il Parlamento ha già replicate volte espresso, della unificazione legislativa in Italia.

Si è detto che un Parlamento non può fare dei Codici, e che io stesso partecipava a questo convincimento.

Dichiaro di essere stato male inteso, o di essermi male espresso, poichè, se io avessi manifestata questa mia opinione, avrei pronunciato non solo una censura, ma la più terribile condanna contro il sistema parlamentare; ed io che di cuore l'amo, io che nella virtù di questo sistema ho grandissima confidenza, non posso negargli la potenza di adempiere alla sua missione, cioè di dare ad una nazione le buone leggi di cui abbisogni; bensì sotto una condizione la quale è inerente al sistema

stesso, com'è attuato nei paesi ove funziona da secoli, che cioè nelle discussioni si lasci prender parte attiva agli uomini speciali e fatti esperti dall'osservazione e dallo studio.

Certamente, nelle condizioni speciali in cui oggi si trova l'Italia, ognuno di noi cerca sovente di conferire le peculiari cognizioni di fatto attinte dallo stato del proprio paese, quindi le nostre discussioni talvolta di troppo si prolungano. Ma, allorchè si trattasse di discutere un progetto di Codice già maturamente esaminato da una numerosa Commissione parlamentare scelta nel seno di questa Camera e composta di membri appartenenti a tutte le provincie d'Italia, e di uomini speciali di quei paesi, stimati, nella opinione dei loro concittadini, giudici competenti ed autorevoli della materia; sono persuaso che ognuno di noi si farebbe un dovere, senza necessità assoluta di alcuna discussione profonda di principii, di non frapporre ostacoli, e di far che l'Italia venga dotata di una codificazione uniforme.

CHIAVES. Domando la parola per un richiamo al regolamento.

MANCINI. L'ha potuto fare il Parlamento subalpino, e sono persuaso che non si mostrerà meno capace di pratico valore e di abnegazione l'attuale Parlamento italiano.

Ci si dice: indugiate questo lavoro legislativo. Voi lo intraprenderete in Campidoglio. Rispondo che per quanto l'opera di preparazione possa venire accelerata dall'onorevole ministro della giustizia, ho bisogno di sperare che l'Italia abbia la fortuna di decretare ben presto la approvazione dei suoi Codici dal Campidoglio; ma non per questo aspetteremo di proseguire i necessari lavori nel giorno in cui ci sarà dato porre il piede nell'eterna città. Oh quale grave compito troverà colà l'Italia a sostenere! È dunque necessità e prudenza che quest'opera di tempo e di pazienza sia già studiata e preparata. Che se nemica fatalità potesse ancora frapporre alcun indugio al compimento di quel sacro voto, che è nel cuore e nelle aspirazioni di tutti gli Italiani; uno dei mezzi più efficaci per cui l'Italia potrà affrettare il suo arrivo a Roma, sarà quello appunto di sempre meglio ordinare e disciplinare gli elementi interiori della sua vita nazionale, quello di affaticarsi a fare al più presto possibile scomparire le tante differenze e difformità nei civili istituti della famiglia e della proprietà, che ci rendono quasi soltanto in apparenza una nazione, mentre sotto questo ingannevole velame rimarrebbe ognora celata e dissimulata la molteplicità degli antichi Stati.

Un'ultima considerazione, o signori.

L'opinione dominante nella Germania ci porge un esempio che non dovrebbe per noi andar perduto.

Sebbene quel grande e nobile paese non abbia ancora la fortuna di essere composto ad unità politica, pure non vi ha forse alcuno dei suoi dotti giureconsulti che almeno non aspiri all'unità legislativa. Essi considerano come un patriottico dovere di persuadere ai Governi che nonostante la molteplicità degli Stati, debba e possa decretarsi un Codice civile comune, un Codice di com-

mercio comune per tutta la Germania. Essi non aspettarono che spunti l'invocata aurora dell'unità politica della loro patria per occuparsi di questo difficile studio; chè, già lo iniziarono in privati convegni, ed a dispetto del sospettoso avversare dei loro Governi. Gli Italiani, nelle felici condizioni a cui pervennero, sentiranno meno questo bisogno?

Son persuaso che le obiezioni dell'onorevole Romano muovono da un sentimento onorevole, dal desiderio del meglio; ma pur troppo, signori, il meglio fu sovente il più pericoloso nemico del bene; ed io domando che noi ci contenteremo del bene, riserbando più tardi di far meglio. Nulla in fatti ci vieterà di progressivamente migliorare la legislazione nazionale che avremo data all'Italia.

Spero perciò che l'opposizione dell'onorevole Romano rimanga una voce solitaria e senz'eco in questa Camera.

PRESIDENTE. Il deputato Chiaves ha facoltà di parlare per una mozione d'ordine.

CHIAVES. Prego l'onorevole ministro di grazia e giustizia a voler rispondere alle interpellanze dell'onorevole Mancini; altrimenti entreremo in discussioni accademiche senza fine. Infatti, dopo aver pronunciato un lungo discorso per esporre il soggetto delle sue interpellanze, ha dovuto farne un altro per rispondere ad altri oratori. Questa discussione mi ha tutta l'aria di una disputa accademica.

Io credo che, salvochè si voglia rimandar a domenica ventura la risposta dell'onorevole ministro, essendo già le quattro e mezzo, sarebbe opportuno che egli rispondesse, affinchè coloro che vogliono fare qualche osservazione sul discorso dell'onorevole ministro siano in grado di farlo, mentre i deputati sono ancora in numero bastevole. (*Bravo!*)

ROMANO GIUSEPPE. Ho domandato la parola per un fatto personale.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare per un fatto personale.

ROMANO GIUSEPPE. L'onorevole mio amico il deputato Mancini m'appuntò di contraddizione, come di incoerenza m'appuntò l'onorevole Regnoli. Ma io credo che non abbia avuto la fortuna di farmi ben comprendere, anzichè il torto di contraddirmi.

Io ho detto d'accordarmi pienamente con l'onorevole Mancini sulla necessità di avere unificati i nostri Codici, ma che non era questo il momento di fare ancora quest'unificazione a vapore, come pur troppo ne abbiamo fatte senza effetto, anzi con effetto contrario.

L'onorevole mio amico Mancini mi osserva eziandio che i Romani dovevano così procedere, perchè si trattava di stranieri e barbari. Ma appunto perchè si trattava di popoli barbari, l'esempio conchiude in favor mio; perocchè se la sapienza dei padri nostri ebbe per vero che neppure ai popoli barbari erano convenienti le civilissime leggi di Roma e lasciavano ad essi le loro, molto più si debbono lasciare alle diverse parti d'Italia quei Codici che non sono barbari, che sono quasi simili in tutta la penisola, e presero il meglio del Codice Napoleone.

L'onorevole Mancini mi dice che io sono in errore quando invoco l'esempio dell'Inghilterra, e credo essere una gran cosa le sue leggi. Ma in questo parmi essersi frantese le mie parole. Io credo aver detto che le leggi inglesi erano una farraggine scompigliata e confusa, ed aver soggiunto che, malgrado tutto ciò, malgrado tanta disuguaglianza tra le leggi inglesi e l'inglese civiltà, tutti i giureconsulti e tutti gli uomini di Stato di quella grande nazione si sono peritati di por la mano a quel barocco edificio, nè hanno temuto che per ciò venisse meno l'unità nazionale.

Ora noi, che abbiamo in tutte le parti d'Italia leggi molto migliori delle inglesi, vogliamo affrettarci a compiere un'unificazione la quale non è richiesta dagli imperiosi bisogni del momento, e vogliamo pensare ai Codici, mentre ci piombano sul cuore i dolorosi gemiti dei nostri fratelli di Roma e della Venezia, mentre ci desola l'orribile suono delle loro catene, ed abbiamo accampati sul territorio italiano due crudeli ed implacabili nemici!

CONFORTI, ministro di grazia e giustizia. Onorevoli signori, non vi aspettate da me ragionamenti; io farò schiette e brevi dichiarazioni, perocchè io voglio evitare di rendermi fastidioso alla Camera. Ma non posso non maravigliarmi come l'onorevole Mancini abbia potuto dire che le varie legislazioni che presentemente governano l'Italia facciano sorridere i nostri nemici.

Egli sa che già si è fatto molto per riuscire all'unificazione legislativa; ma siccome si tratta di un'opera faticosa e difficile, non si è potuto ad un tratto ridurre a compimento.

Per unificare la legislazione di popoli divisi da molti secoli si richiede del tempo, e se l'Italia vi riuscirà nel corso di pochi anni farà opera portentosa.

Vengo alla sua interpellanza. Egli mi domanda quale sia il mio intendimento intorno all'unificazione della legislazione. Egli ha parlato dei Codici civile e criminale, del Codice di procedura criminale, di quelli di procedura civile e di commercio.

Io risponderò franche parole. Noi abbiamo tre progetti di Codice civile: il primo progetto fu opera di una Giunta composta di esimii giureconsulti di tutta Italia, di cui anche l'onorevole Mancini formava parte, quantunque allora il Napoletano fosse escluso da questa parte d'Italia che erasi liberata ed aveva cacciato al di là del Mincio lo straniero.

A questo progetto tenne dietro un altro che fu fatto pubblicare dall'onorevole Cassinis quando era ministro. Questo progetto, quantunque fosse modellato sopra il Codice Napoleone, toglieva non pertanto molte buone disposizioni dai Codici italiani.

All'onorevole Cassinis, uscito dall'amministrazione, succedette il ministro Miglietti.

Il ministro Miglietti diede opera, appena tolse a reggere il dicastero della giustizia, a rimaneggiare il lavoro dell'onorevole suo predecessore e della Giunta di giureconsulti che composero il primo progetto, ed un terzo progetto venne alla luce. Ma siccome il suo intendimento si era quello di dotare il paese di una legisla-

TORNATA DEL 13 LUGLIO

zione compiuta, lavorò intorno ad altri progetti, di cui ragionerò quindi a poco.

Rispetto al Codice civile, o signori, io debbo esprimere francamente la mia opinione. L'onorevole Mancini mi affretta affinchè in breve corso di tempo abbia luogo l'unificazione legislativa, ma frattanto mi addita un metodo che sembra diretto ad allontanarla. Di che si tratta? Si tratta di nominare un'altra Commissione composta di giureconsulti delle varie parti d'Italia i quali, riuniti insieme, dovrebbero elaborare un quarto progetto. Insomma si tratterebbe di prendere dai tre progetti esistenti tutto ciò che vi ha di buono, tutto ciò che vi ha opportuno per formarne un quarto che corrispondesse alla civiltà ed ai bisogni d'Italia. Ora io dico: accingersi a questo quarto lavoro che cosa significa? Significa indugiare di gran lunga l'unificazione legislativa, perchè io non posso persuadermi che una Commissione composta di venti giureconsulti possa condurre a termine nello spazio di due o tre mesi un'opera di tanta importanza. Io ho voluto studiare per quanto mi è stato possibile il progetto dell'onorevole ministro Miglietti, e debbo dichiarare sinceramente che io lo reputo un ottimo lavoro.

A prescindere dalla materia che è ben ordinata, il dettato è preciso ed elegante, lontano insomma da quei gallicismi e da quel bastardume da cui sono talora contaminati i presenti Codici italiani. Si domanda: questo progetto sarà accettato e sostenuto in tutte le sue parti dalla presente amministrazione? In questo momento io non posso recisamente affermarlo. Nell'opera dell'onorevole Miglietti non ebbe parte la magistratura dell'Italia meridionale, ed io penso che la terra feconda di tanti illustri giureconsulti debba essere consultata.

Io penso che, consultando la magistratura meridionale, non si arrecherà un grande indugio a quell'unificazione legislativa che si desidera; sarà l'opera di qualche mese. In verità le osservazioni che possono venire da quella magistratura non possono rimutare il progetto, ma solo in qualche modo modificarlo; perocchè, io lo ripeto, l'onorevole Miglietti ha preso tutto quanto vi era di buono dai progetti antecedenti. (*Sì! sì!*)

Signori, quando odo a parlare di un nuovo Codice civile italiano, a me pare che si parli di una cosa nuova del tutto e straordinaria.

Il Codice civile noi l'abbiamo. Il Codice Napoleone, dal quale s'informarono i vari Codici italiani, può essere modificato, non può essere cangiato radicalmente. (*Bene! Bravo!*) Nè il Codice Napoleone fu cosa nuova; esso è l'espressione del diritto romano, di quel diritto che sopravvisse a Roma guerriera, e che fu uno dei fattori del novello incivilimento. Esso insomma è rimasto qual monumento di sapienza, e si invoca come la ragione scritta delle nazioni; i giureconsulti romani furono uomini ammirabili ed incorrotti in mezzo alla corruzione universale. Si corrupevano i costumi, si corrupe la favella, e non pertanto essi serbarono la purità dei costumi, la purità del dettato. (*Bravo! Benissimo!*)

Per la qual cosa, quando si domanda un Codice che corrisponda all'altezza, alla civiltà della nazione italiana, in realtà io mi confondo.

Il Codice, o signori, l'abbiamo; si tratta semplicemente di modificare, di migliorare, e non già di creare una cosa nuova.

Io dunque dichiaro che il progetto dell'onorevole Miglietti a me sembra degno di tutta la considerazione.

Egli approfittò dei tesori della sapienza che altri avevano accumulato, e compose il suo progetto con quel discernimento e con quella estimativa che gli è propria e che noi tutti gli riconosciamo. Non mi decido di sostenerlo in tutto; forse alcune modificazioni saranno necessarie, tanto più che penso di consultare, come dissi di sopra, la magistratura dell'Italia meridionale.

Mi decido tanto maggiormente a questo partito quando odo a parlare di legislazione importata, e di altre accuse su questo andare.

Affine di togliere ogni fondamento all'accusa di legislazione importata io penso di approfittare delle osservazioni di quel paese che fu la culla dei grandi giureconsulti. (*Benissimo! Bene!*)

Vengo ora al Codice penale ed al Codice di procedura penale.

L'onorevole Mancini sa che io sono stato contrario all'introduzione nelle provincie napoletane del Codice penale piemontese e del Codice di procedura penale.

Non pertanto, dietro sue premure, io feci parte di quella Giunta legislativa, la quale introdusse alcune modificazioni nei due Codici di sopra menzionati. Ora debbo dichiarare che io m'ingannai; l'introduzione dei nuovi Codici era non solo un bene, ma una necessità.

Il Codice napoletano sottostava al Codice piemontese per ciò che riguarda le pene. La pena di morte era prodigalizzata, essa era inflitta nientemeno che per 130 casi, come l'antico Codice piemontese, il quale venne poi emendato dalla Commissione, di cui fece parte l'onorevole presidente della Camera.

Il Codice piemontese del 1859, modificato dalla Commissione, non ne contiene più che 13. Per la qual cosa da questo lato il Codice piemontese era molto superiore. Però il Codice napoletano era ed è molto superiore per le definizioni, per l'ordine e pel dettato. Quel Codice fu l'opera di grandi giureconsulti, tra i quali basterà nominare il padre del nostro collega il deputato Poerio, il cavaliere Niccolini e Giuseppe Raffaelli, autore della nomotesia penale.

Il cavaliere Miglietti, il quale aveva grandissimo desiderio d'introdurre nel Codice criminale le modificazioni accolte dalla Giunta legislativa napoletana, nominò una Commissione della quale fece parte l'onorevole presidente della Camera, e ne feci parte ancor io. Alcune di quelle modificazioni furono accolte dalla Giunta, le altre, me dissenziente, furono reiette come quelle che ripugnavano ai costumi ed alle tradizioni dell'Italia media e settentrionale.

Signori, le leggi non sono una invenzione, quest'idea noi dobbiamo sbandirla; le leggi non sono altro che l'e-

spressione e la dichiarazione del diritto che si sviluppa nella coscienza nazionale. (*Bravo! Bene!*)

Il voler fare un Codice e adattarlo ad una nazione, quale che sia, senza aver riguardo alle sue tradizioni, alle sue tendenze, ai suoi bisogni, alla sua storia, è assolutamente impossibile.

Un tempo si era creduto alla onnipotenza dei decreti e delle leggi. Le leggi nel vero senso della parola sono quelle che si conformano ai bisogni ed ai convincimenti della nazione. (*Bravo!*)

Per conseguenza, per ciò che riguarda il Codice penale presentato dal mio predecessore, io intendo ritirarlo; poichè, mentre non si porterebbe un grandissimo vantaggio al Codice piemontese, si toglierebbero molte garanzie di cui l'Italia meridionale è dotata.

Per quel che concerne la procedura penale, io non debbo tacere alla Camera che nell'Italia meridionale fin dal principio del corrente secolo gl'imputati si difendono fuori carcere per reati punibili con la pena di 24 anni di lavori forzati, ed io, che esercitai la professione di avvocato in quelle provincie, mi convinsi che questa larghezza, invece di recare danno, produsse grandissimi vantaggi.

Ora un paese avvezzo per sessant'anni ad una libertà provvisoria cotanto larga sarebbe dolente di vedersela restringere al solo caso della pena correzionale.

E poichè mi accade di ragionare del Codice penale non debbo tacere alla Camera un progetto che forse sarà presentato. Le cause correzionali che hanno luogo nelle provincie napoletane sono in media nientemeno che settantamila, mentre che nel Piemonte sono dieci mila. I tribunali dell'Italia meridionale non possono in modo alcuno spedire un numero così grande di cause correzionali.

Ora che fare? Penso di ridurre a contravvenzioni moltissimi fra i delitti, infliggendo per esse il massimo della pena, ed aggiungendo, ove vi sia il bisogno, l'amenda; quindi molte cause, le quali ora appartengono ai tribunali, ritornerebbero ai giudici di mandamento, i quali ora hanno poco da fare, atteso la ristretta giurisdizione.

D'altra parte io intenderei di abolire gli appelli correzionali, poichè non comprendo la ragione per cui, trattandosi di una condanna correzionale, si debba avere un duplice grado di giurisdizione, e quindi il ricorso presso la Corte di cassazione; e poi, trattandosi di cause criminali e talora capitali, basti un solo grado di giurisdizione ed il ricorso.

L'onorevole Mancini diceva che l'Italia può esser retta ancora dal Codice criminale che è ora in vigore, e diceva bene; tanto più che nella presentazione di un nuovo progetto verrebbe in campo la questione della pena di morte, che è abolita nella gentile Toscana.

Signori, non debbo tacere alla Camera di aver io sostenuto l'illegittimità od almeno la inutilità della pena di morte, e dichiaro che ho una grandissima ripugnanza di far eseguire una sentenza capitale; soggiungo anzi che durante il mio ministero non se n'è eseguita al-

cuna, e che molte grazie sono state fatte. (*Bravo! Bene!*)

Per ciò che riguarda poi il Codice di procedura civile, posso assicurare la Camera che i lavori sono molto progrediti, e il Codice di commercio, intorno al quale ha moltissimo lavorato l'onorevole Miglietti, si trova anch'esso a buon punto, e spero che entrambi questi Codici potranno essere presentati alla Camera nella prossima Sessione.

Ma prendo io ora un impegno formale per tutto questo? Sinceramente parlando, io dico che non posso prendere un impegno così formale. Posso assicurare unicamente la Camera che non è difficile che, nel riaprirsi della Sessione, questi progetti diversi si possano presentare.

Riguardo al Codice civile, sosterrò il progetto dell'onorevole Miglietti, forse con alcune modificazioni in conseguenza delle osservazioni, sopra diversi punti, della magistratura dell'Italia meridionale.

Signori, debbo dire con sincerità che un popolo il quale non ha una legislazione comune non può dirsi, propriamente parlando, una nazione. Le armi la possono materialmente riunire, i plebisciti esprimere un voto, ma una comune legislazione la riforma, l'unifica, la rinsanguina, la rende, quasi direi, imperibile.

Noi faremo sempre, o signori, opera imperfetta insino a che non avremo una legislazione uniforme per tutto il regno. (*Bravo! Benissimo!*)

L'onorevole Romano parlava del malcontento che aveva prodotto la legislazione piemontese introdotta nel Napolitano; ma io gli domando: vorrebbe egli preferire un Codice che sanciva per 130 casi la pena capitale? Vorrebbe egli vedere ogni giorno lo spettacolo di una capitale esecuzione? Vorrebbe egli i giudici di fatto e di diritto anzi che i giurati, i giudici cittadini?

ROMANO G. Domando la parola per un fatto personale.

CONFORTI, ministro di grazia e giustizia. Ed in questa occasione io debbo dichiarare alla Camera che le provincie napolitane, ovunque veggono le Corti d'assise, si rallegnano e le salutano come baluardo di libertà.

I cittadini hanno smesso quei sospetti e quei dubbi che necessariamente si ingeneravano nel loro animo quando erano giudicati da magistrati buoni, onesti, abili, se vuoi, ma usati al mestiere delle condanne, ma per lungo abito inclinati a vedere nell'imputato un colpevole. Gli imputati volenterosi si affidano ai giudici cittadini, nei quali si suppone sempre un animo informato alla benevolenza. (*Bravo! Bene!*)

Per la qual cosa io non veggio che la introduzione dei Codici che diconsi *piemontesi*, io non veggio che la introduzione della procedura per giurati nel Napolitano possa avere quelle funeste conseguenze, di cui lamentasi l'onorevole Romano.

Sul principio è possibile che questa introduzione abbia potuto produrre in alcuni una sensazione spiacevole, come accade sempre per tutte le cose nuove, poichè le popolazioni sono tenaci delle loro abitudini.

TORNATA DEL 13 LUGLIO

Qui io debbo confessare alla Camera che mi pento di essere stato di contrario parere, confesso il mio errore e pubblicamente lo dichiaro. (*Bravo! Bene!*)

MANCINI. Domando la parola.

CONFORTI, ministro di grazia e giustizia. Vengo ora alla domanda che mi è stata diretta dall'onorevole Melchiorre. Egli vuol sapere se io intendo di attuare l'istituzione dell'avvocato dei poveri nelle provincie napoletane.

Senza dubbio io intendo di attuare questa benefica istituzione, che stende la mano al povero e gli rende agevole la via della giustizia. La legge me lo impone e la legge sarà eseguita. Ho finora indugiato; perocchè la legge stessa non fissa un termine preciso.

Ecco le dichiarazioni che io mi credetti in debito di fare. (*Applausi — Un gran numero di deputati si avvicinano al ministro e gli stringono la mano*)

PRESIDENTE. Il deputato Romano ha la parola per un fatto personale.

ROMANO GIUSEPPE. L'onorevole guardasigilli mi accusa di avversare l'istituzione dei giurati nelle provincie meridionali e di preferire il vecchio sistema a queste novelle istituzioni di progresso e di civiltà.

Ma io non credo aver detto che l'unificazione di questa parte delle leggi e la mitigazione delle pene abbiano cagionato malcontentezza; ho invece affermato e ripeto che la unificazione a vapore abbia apportato una funesta malcontentezza, e, se ciò sia vero, io me ne appello alla sua coscienza, me ne appello alla coscienza di tutti i deputati delle provincie meridionali ed a quella di tutta la Camera.

PRESIDENTE. La parola spetta al deputato Miglietti.

MIGLIETTI. Prendo la parola per compiere anzitutto al debito di ringraziare l'onorevole ministro guardasigilli per le cortesi parole che ha voluto pronunciare in mio riguardo, e pel benevole e certo non meritato giudizio che egli ha fatto della mia opera, come ministro della giustizia. Poichè il desiderio di soddisfare a questo debito mi ha spinto a prendere la parola in questa discussione, alla quale io mi proponevo di rimanere estraneo, ne approfitterò per dare alcuni schiarimenti relativi al modo col quale si è proceduto nei lavori di preparazione del Codice civile.

Noto primieramente che i progetti di Codice civile stati elaborati non sono tre, ma soltanto due.

Quando io ebbi durante i pieni poteri a regger per la prima volta il Ministero di grazia e giustizia, convinto che non vi poteva essere vera unità politica senza che i popoli che compongono il regno d'Italia fossero retti da una legislazione uniforme, mi preoccupai di allestire i progetti dei diversi Codici.

Il Codice penale e il Codice di procedura penale furono preparati, e per cura del mio successore furono mandati ad esecuzione.

Non così potei compiere il lavoro relativo alla preparazione del Codice civile.

Per compiere questo lavoro l'onorevole mio successore formò una Commissione.

La medesima si componeva di giureconsulti i quali appartenevano a tutte indistintamente le provincie che compongono il regno d'Italia. Quando il lavoro della Commissione fu compiuto si comunicò alla magistratura piemontese, alla magistratura lombarda, alla magistratura dell'Emilia. Avute tutte le osservazioni dalle varie magistrature, si fece un'opera di revisione.

L'onorevole mio amico Cassinis, il quale mi succedette nel Ministero di grazia e giustizia, presentò questo Codice alla Camera, ma non in modo ufficiale, bensì ufficiosamente perchè la Camera volesse, per così dire, prenderlo sotto la sua tutela, esaminarlo, e vedere se era un progetto di Codice il quale potesse essere discusso. La Camera non ha creduto di accettare una presentazione meramente officiosa. Quale opinione si sia formato l'onorevole Cassinis relativamente a questo rifiuto della Camera, non posso io certo indicare; chè l'onorevole Cassinis forse ha creduto che la Camera non abbia colto quel progetto perchè era stato intestato: *Riforma del Codice Albertino*, e quindi pareva troppo strettamente improntato alla legislazione piemontese. Allora l'onorevole Cassinis abbandonò quel progetto e si occupò a prepararne un nuovo, il quale nella sostanza non fosse che il Codice Napoleone modificato secondo i bisogni del regno d'Italia. Anche questo progetto fu condotto al suo termine; ma non fu presentato nè all'uno, nè all'altro ramo del Parlamento.

Quando io assunsi nuovamente l'amministrazione della giustizia ripigliai il mio primo progetto cercando di migliorare e nella sostanza e nella forma la riduzione che già era stata, come dissi, preparata da una Commissione. E questo è il progetto che io ebbi l'onore di presentare al Senato.

Per fare quest'ultima opera di riduzione io, lo dichiaro, non ho avuto ricorso ad una Commissione.

Riconosco i vantaggi di una Commissione allorquando si tratta di discutere e di esaminare, ma non posso egualmente convenire nell'utilità di una Commissione allorquando si tratti dell'opera della redazione. Io non credo assolutamente possibile che venti giureconsulti, ed anche dieci soltanto, riuniti insieme possano preparare la redazione di un Codice.

Convinto di ciò, io ho fatto l'opera mia coll'aiuto di pochi giureconsulti laboriosissimi e che credeva abbastanza capaci per fare questo lavoro; certo che un Codice così preparato non avrebbe potuto mettersi in esecuzione, nè io avrei osato farne la proposta.

Ma il mio impegno non era quello di preparare un Codice il quale dovesse, senza ulteriore esame, porsi in esecuzione, ma sibbene quello soltanto di preparare un progetto, il quale meritasse l'onore della discussione.

A questo fine io credo di avere adottato il migliore ed anzi l'unico sistema possibile, e mi rallegro che l'onorevole ministro mostri di non voler abbandonare siffatto sistema.

Per questo sistema soltanto è possibile la preparazione dei progetti sopra i quali il Parlamento abbia a pronunciare il suo voto.

Così facendo noi raggiungeremo quello scopo che è nel desiderio di tutti, di cementare cioè la nostra politica unità con una legislazione uniforme.

MANCINI. Io non credo che vi sia dissenso sostanziale tra i miei desiderii e la risposta dell'onorevole ministro guardasigilli; dappoichè, se io proponeva che si rinnovasse la domanda dei pareri delle Corti di Napoli e di Sicilia, che gli esistenti lavori preparatorii del Codice civile fossero messi a profitto e che su di questi, apportate dal Ministero con libera scelta dei mezzi ed aiuti quelle modificazioni che si stimassero opportune, venisse accelerata senz'altro la deliberazione dei due rami del Parlamento, il ministro ha acconsentito di domandare i pareri della magistratura napoletana e siciliana, si ha riservato l'esame di questi pareri, e quindi di apportare ad uno di questi progetti tutte le modificazioni di cui si giudicasse suscettivo; ed ha soggiunto che nutre certezza, almeno per quanto riguarda il progetto del Codice civile, di poterlo presentare nella prossima Sessione. Io dunque posso dichiararmi pago di aver provocato dal Governo queste importanti dichiarazioni, che presagiscono il vicino compimento del voto nazionale, di cui mi feci l'interprete, solamente mi permetterò di insistere sopra due osservazioni.

Primamente io vorrei che l'onorevole ministro escogitasse un mezzo per lasciare possibilità a tutta la nazione ed i giureconsulti di qualunque provincia d'Italia di arrecare il tributo dei loro studi a cotest'opera. Io credo, signori, che noi non riusciremo ad imprimere nei vari paesi d'Italia autorità e credito al nuovo Codice finchè ci serviremo nel segreto del gabinetto ministeriale, dell'opera di pochi od anche di molti individui, isolandoci, per dir così, dalla nazione e dalle testimonianze della pubblica opinione. Ho avuto cura di percorrere attentamente molte monografie o scritture periodiche dettate e pubblicate di recente in Lombardia ed in altri paesi d'Italia sui progetti del Codice civile dal Governo presentati, ed ho dovuto riconoscere che prendere in considerazione questi lavori, incoraggiarli, promuoverli ove d'uopo con premi e concorsi sopra gli argomenti più spinosi e malagevoli, sarebbe adoperare un espediente utile a migliorare e perfezionare il Codice di cui ha bisogno l'Italia. Io non suggerisco mezzi, ne abbandono al discernimento del ministro la scelta.

La seconda osservazione è limitata all'onorevole Miglietti. Egli dice che non ha fede nelle Commissioni per opera somigliante, bensì nel lavoro di alcuni individui. Io rammento di avergli manifestata un'opinione contraria, quando egli, con isquisita gentilezza, si compiacceva d'invitarmi a far parte appunto del ristretto numero di quegli individui che dovevano cooperare alla formazione del suo ultimo progetto.

Concorrono speciali ragioni per le quali in Italia, e nelle condizioni in cui versiamo, questo mezzo non sembra promettere felici risultati; e lascio da parte la questione astratta, sulla quale potrei osservare che, quando la grand'opera del Codice Napoleone è uscita dalle mani di successive Commissioni, ed un Comitato di venticin-

que membri ne fu incaricato sotto la Convenzione, ed il Direttorio nominò del pari una Commissione ed un'altra ne fu nominata da Napoleone stesso, nè altrimenti si elaborarono in molti Stati della Germania, nel Belgio, in Olanda, nella Russia, la nuova codificazione o le riforme delle antiche; potrei dire che l'esperienza sta a dimostrazione del mio assunto.

Sono soprattutto le circostanze particolari d'Italia che non mi permettono sperare che si riesca ad una discussione parlamentare, rapida e praticamente conducente allo scopo da tutti desiderato, se non a condizione che il progetto sia preparato ed esaminato col concorso dei giureconsulti di tutte le parti d'Italia, di quelli specialmente che fanno parte delle due Assemblee legislative. Questa, a mio avviso, è una condizione essenziale per la facilitazione della discussione parlamentare, ed i fatti lo proveranno. È vero che si perderebbe un po' di tempo di più nella definitiva elaborazione del progetto. Ma essa sarebbe largamente compensata dalla celerità della discussione parlamentare.

Ma vi ha pure un'altra considerazione decisiva. Come si farà ad evitare il probabile dissenso nel lungo lavoro di nuovi Codici fra i due rami del Parlamento?

Noi non abbiamo l'abitudine delle Commissioni miste, di cui fa uso con tanto profitto il Parlamento inglese, e che bramerei vedere introdotte nella riforma del nostro regolamento della Camera.

Suggerii perciò un espediente che, secondo me, avrebbe potuto fino ad un certo punto sopperire a questa mancanza, dappoichè una Commissione governativa, composta dei più eminenti giureconsulti dei due rami del Parlamento, avrebbe potuto stabilire un certo accordo e compromesso tra gli uomini più competenti ed autorevoli delle due Camere, per guisa che si avesse la morale certezza che, presentandosi poscia il progetto all'esame parlamentare, otterrebbe l'approvazione di entrambe senza essenziali modificazioni e senza troppe difficoltà.

Del resto io ho dichiarato che intendeva lasciare al ministro guardasigilli, sotto la sua responsabilità, piena, pienissima libertà di deliberazione nella questione secondaria della scelta dei mezzi. Mi basti che egli dichiari di riconoscere la necessità, l'urgenza di provvedere a questo lavoro dell'unificazione legislativa; mi è gradita la dichiarazione che anche agli occhi suoi solo in apparenza è una nazione quella, la quale è retta da diversi Codici, da difformi leggi generali, ed aspettando l'adempimento delle sue promesse debbo ritenermi soddisfatto.

Quanto alla codificazione penale gioisco altresì di avergli dato opportunità di manifestare le sue opinioni intorno alla pena capitale; ma quanto alla introduzione de' Codici penali del 1859 nelle provincie napoletane, io credo che la memoria non lo abbia servito fedelmente, imperocchè è vero che nella Commissione, di cui egli era uno dei principali ornamenti insieme con altri egregi membri di questa Camera, e che fu riunita in Napoli appunto perchè fosse deliberato da giureconsulti napo-

TORNATA DEL 13 LUGLIO

letani sulla convenienza di sostituire durante un periodo transitorio una diversa codificazione penale a quella che preesisteva, ad allontanare fuo il dubbio di un mutamento imposto con violenza, l'onorevole Conforti, ora ministro, manifestò dapprima non lieve ripugnanza; ma dopo lunghe discussioni egli stesso finì per convincersi, per le considerazioni che testè ha ripetute, della convenienza e dell'utilità della temporanea introduzione di que' Codici; e deve esistere un processo verbale attestante che la Commissione unanime deliberò di aderire a quella proposta.

Egli dunque non ha materia di pentimento e può soltanto rallegrarsi che l'esperienza sia venuta a confermarlo in un avviso, che se per lui potè essere allora un atto di virtuosa abnegazione, oggi si appalesa altresì come un consiglio utile al paese.

Io quindi non credo di dover proporre alla Camera alcuna speciale mozione; e conchiudo che le assicurazioni dell'onorevole ministro, e la grande pubblicità che esse avranno, mi fanno certo che saranno adempiute le promesse del Governo, e che nel corso della novella Sessione il Ministero saprà trovarsi in grado di sottoporre almeno i progetti di un Codice civile e di un Codice di procedura civile per l'intera Italia allo studio ed alle deliberazioni del Parlamento.

ANNUNZIO D'INTERPELLANZA AL MINISTRO DEI CULTI SOPRA ALCUNI ATTI DEL VESCOVO DI BRESCIA.

ZANARDELLI. Domando la parola per una mozione d'ordine.

PRESIDENTE. Ha la parola.

ZANARDELLI. Pregherei l'onorevole ministro di grazia e giustizia e per gli affari ecclesiastici, e pregherei la Camera di concedermi di muovere un'interpellanza al ministro stesso sugli ultimi atti del vescovo di Brescia contro il clero liberale di quella provincia e sui relativi provvedimenti che potessero occorrere per mettermi riparo.

Io non sono avvezzo ad abusare del tempo della Camera, e meno ancora sono solito abusarne per muovere delle interpellanze, ma i fatti cui ho accennato hanno tratto ad una delle più gravi questioni che riflettono la nostra politica interna, e d'altronde hanno destato tanta irritazione in quelle popolazioni che io credo sieno necessarie delle rassicuranti dichiarazioni per parte del Governo onde far calmare quelle giuste commozioni di una patriottica contrada.

Io so che la Camera ha fissato il giorno di domenica soltanto per le interpellanze, e che domenica prossima

devono aver luogo quelle del deputato Petruccelli, ma spero che la domenica successiva, cioè il giorno 27, la Camera sarà ancora radunata...

Voci. Sì! sì!

ZANARDELLI... e spero pure che le interpellanze del deputato Argentino non occuperanno tutta la seduta, onde chiedo di muovere in tal giorno le interpellanze di cui ho fatto parola.

PRESIDENTE. Il ministro accetta?

CONFORTI, ministro di grazia e giustizia. Sì, accetto; risponderò quella domenica che sarà stabilita.

Solamente posso dire che io ho fatto delle circolari a tutti i procuratori generali in cui domando che la legge venga severamente eseguita contro i vescovi, arcivescovi ed ogni maniera di preti. Io non posso fare cosa la quale sia estranea alla legge, non posso prendere delle misure eccezionali. Ho loro detto altresì che non si lasciassero trasportare nè dall'opportunità nè dalla inopportunità, ma che eseguissero la legge.

Io non ho poteri eccezionali e dittatoriali, se li avessi, certamente li adopererei. (*Bravo! Bene!*)

ZANARDELLI. Io ho letto la circolare del signor ministro e ne conosco e apprezzo le intenzioni, ma ritengo le misure prescritte in questa circolare insufficienti, e credo che anche colle sole leggi esistenti si possano prendere altri provvedimenti, che se non bastassero, il Ministero se non ha poteri dittatoriali, ha il potere di proporre al Parlamento altre leggi adeguate al bisogno; è per questo che io pregherei il signor ministro a voler accogliere queste mie interpellanze.

CONFORTI, ministro di grazia e giustizia. Sì, sì! Accetto.

PRESIDENTE. Allora quest'interpellanza sarà messa all'ordine del giorno dopo le altre che sono state annunziate.

La seduta è levata alle ore 5 1/4.

Ordine del giorno per la tornata di domani:

1° Seguito della discussione sul progetto di legge concernente le tasse universitarie.

Discussione dei progetti di legge:

2° Riconoscimento dei gradi militari conferiti dal Governo siciliano nel 1848;

3° Cumulo d'impieghi, d'assegnamenti e di pensioni;

4° Trasporto della Pinacoteca.

5° Disposizioni relative agli amnistiati dal decreto prodittatorio del 17 ottobre 1860 in Sicilia;

6° Tasse su varie concessioni del Governo;

7° Costruzione di nuovi fari lungo le coste della Sardegna, della Toscana e delle provincie meridionali.